

N. 1065/2022 R.G. TRIB.  
N. 9474/2019 R.G.N.R.  
N. Sentenza 9794/2025



**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE V PENALE  
COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**SENTENZA  
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice, dott.ssa Alessandra Mannino,**

**alla pubblica udienza del 29 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente**

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

1. [REDACTED], nato a Milano (MI) il [REDACTED], residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], di fatto domiciliato a Milano (MI) in Via [REDACTED] 0.  
Domicilio dichiarato a Milano (MI) in [REDACTED].

LIBERO – PRESENTE

Difeso di fiducia dagli Avv. Alessandro MARCUCCI e Salvatore RUGGIERI, entrambi del Foro di Roma, presenti.

2. [REDACTED] residente a Milano (MI) in Via [REDACTED].  
Elettivamente domiciliato presso [REDACTED].

LIBERO – GIA' PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED], presente.

**Con l'intervento del V.P.O. Dott.ssa Anna Lara PETRACCA, giusta delega.**

## IMPUTATI

**[REDACTED], [REDACTED]**  
a) *Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 e 643 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di beneficiario, [REDACTED] quale persona di fiducia, [REDACTED] in qualità di notaio rogante, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé e/o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità psichica (consistita in Disturbo Neurocognitivo lieve in senilità avanzata – Reazione depressiva a lutto – Esiti motori di allegato pregresso episodio cerebro vascolare) in cui si trovava [REDACTED] (nato a Milano il [REDACTED]) lo inducevano a sottoscrivere due atti pubblici pregiudizievoli per sé e per [REDACTED], cognato convivente del [REDACTED] e di cui il [REDACTED] era all'epoca dei fatti Amministratore di sostegno. E segnatamente i seguenti atti:*

- *in data 22.12.2018 – dopo soli dieci giorni dalla morte della moglie, [REDACTED] – lo inducevano a sottoscrivere un atto pubblico (rep. N. 821 e racc. n. 355) di conferimento di procura generale in favore di [REDACTED] con attribuzione a quest'ultimo del potere di rappresentarlo nel compimento "di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, relativamente ai beni personali del conferente", ivi compresi atti di gestione ed amministrazione, atti di investimento e disposizione, assunzione di mutui, azioni giudiziarie, accettazione e rinuncia ad eredità e legati;*
- *in data 16.1.2019 lo inducevano a non rispettare le ultime volontà della moglie deceduta, [REDACTED], facendogli sottoscrivere un atto pubblico (rep. N. [REDACTED] e racc. n. [REDACTED]) di rinuncia al legato in sostituzione di legittima lasciatogli dalla moglie con testamento olografo, pubblicato in data [REDACTED].*

*Atti cui seguiva azione giudiziaria intentata (con atto di citazione notificato ad [REDACTED] in persona dell'amministratore di sostegno, [REDACTED] da [REDACTED] in qualità di procuratore del [REDACTED], volta ad ottenere il riconoscimento della quota di legittima ereditaria lesa dalla disposizione testamentaria.*

*In Milano, il 22.12.2018 ed il 16.1.2019.*

### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

#### P.M.:

- per l'imputato [REDACTED], concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., pronunciarsi sentenza di condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 206,00 di multa;
- per l'imputato [REDACTED], concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., pronunciarsi sentenza di condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 138,00 di multa.

**DIFESA DI [REDACTED]:** pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

**DIFESA DI [REDACTED]:** pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 11.11.2021, il G.U.P. ha disposto il giudizio nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], per rispondere del reato meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 21.02.2022, in via preliminare, il Tribunale ha dichiarato l'assenza degli imputati [REDACTED]. La difesa della parte civile, [REDACTED], ha depositato l'atto di costituzione di parte civile anche per [REDACTED]. La difesa dell'imputato [REDACTED] ha eccepito l'irregolarità della costituzione di P.C. di [REDACTED] e [REDACTED] per carenza di legittimazione, chiedendone l'esclusione e producendo la visura della società [REDACTED] acquisita agli atti. Le difese degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] si sono associate alla predetta eccezione, il P.M. si è rimesso e il Giudice si è riservato.

All'udienza del 21.03.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta il Tribunale provvedeva come da ordinanza allegata al verbale di udienza, che qui si intende integralmente richiamata. Le parti hanno poi formulato le rispettive richieste di prova, chiedendo l'esame dei propri testimoni; la difesa di [REDACTED] ha chiesto altresì la produzione di documentazione come da allegato elenco. Il Tribunale ha ammesso le prove dedotte come da ordinanza allegata al verbale di udienza, che si richiama.

All'udienza del 14.09.2022, il Tribunale ha acquisito il certificato di morte di [REDACTED] e le sommarie informazioni rese dallo stesso in data 12.04.2019; in seguito, si è proceduto all'esame del teste richiesto dal P.M., [REDACTED].

All'udienza del 23.01.2023, la difesa dell'imputato [REDACTED] ha chiesto disporsi perizia al fine di verificare la capacità del proprio assistito di partecipare al processo; le altre parti si sono rimesse e il Tribunale ha rinviato il processo per il conferimento dell'incarico peritale.

All'udienza del 20.02.2023, Giudice ha acquisito la documentazione medica – offerta dalla difesa di [REDACTED] – aggiornata alla visita effettuata in data 31.01.2023. Si è proceduto, dunque, con il conferimento dell'incarico peritale alla Dott.ssa [REDACTED], concedendo alla stessa un termine di 60 giorni dall'accettazione dell'incarico.

All'udienza del 15.05.2023, si è proceduto con l'esame del perito, Dott.ssa [REDACTED]. Al termine, il Giudice, stante l'incapacità irreversibile a partecipare al processo dell'imputato [REDACTED], ha disposto lo stralcio della posizione del medesimo, con formazione di autonomo fascicolo processuale a suo carico.

All'udienza del 04.10.2023, tenuto conto del legittimo impedimento del Giudice titolare del processo, considerato che le parti non acconsentivano alla trattazione dell'istruttoria dinanzi ad altro Giudice, il processo è stato rinviato.

All'udienza del 31.01.2024, la difesa di [REDACTED] ha chiesto una modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove e il Giudice ha disposto come da verbale.

In tale sede, l'Avv. [REDACTED] – esecutore testamentario di [REDACTED] – e l'Avv. [REDACTED] per la [REDACTED] hanno chiesto di essere rimessi in termini al fine di costituirsi parti civili, come da memoria contestualmente depositata; il Giudice si è riservato.

All'udienza del 03.04.2024, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ha dato lettura dell'ordinanza allegata al verbale di udienza, che qui si intende integralmente richiamata; ha acquisito la consulenza del Dott. [REDACTED] prodotta dal P.M. e ha modificato l'ordinanza di ammissione delle prove, tenuto conto che il teste n. 5 della lista testi del P.M. era deceduto.

All'udienza del 09.09.2024, è stato sentito il teste [REDACTED]. Il P.M. ha rinunciato alla testimonianza di [REDACTED] ed il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione sul punto.

All'udienza del 02.10.2024, il Giudice ha rinviato il processo, stante il legittimo impedimento di difensori di [REDACTED].

All'udienza del 23.10.2024, si è proceduto con l'esame della teste del P.M., [REDACTED]; il Tribunale, inoltre, ha acquisito la mail – fornita dalla difesa dell'imputato [REDACTED] – alla quale aveva fatto riferimento la teste [REDACTED] nel corso del suo esame.

All'udienza del 18.11.2024, è stata sentita la teste [REDACTED] e il Tribunale ha acquisito – solo come dato storico del fatto – la sentenza di condanna di [REDACTED].

All'udienza del 16.12.2024, su accordo delle parti, il Tribunale ha acquisito le sommarie informazioni rese dalla Dott.ssa [REDACTED] in data 10.04.2019 nonché le sommarie informazioni rese da [REDACTED] in data 05.04.2019; si è proceduto, poi, con l'esame della teste [REDACTED].

All'udienza del 20.03.2025, il processo è stato rinviato a causa di problemi organizzativi.

All'udienza del 26.05.2025, sono stati sentiti il Dott. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] – richiesti dal P.M. La difesa dell'imputato [REDACTED] ha chiesto l'espunzione dalle pagine 2 e 3 della relazione del Dott. [REDACTED] nelle parti relative alla documentazione esaminata dallo stesso teste riguardanti l'attività di indagine. Il Tribunale ha disposto la formale espunzione e, nulla opponendo le parti, ha acquisito: lettere inviate dall'Avv. [REDACTED] in data 20.03.2019 e in data 26.03.2019; lettera inviata da [REDACTED] all'Avv. [REDACTED] in data 23.03.2019; lettera inviata dall'Avv. [REDACTED] a [REDACTED] in data 29.03.2019, con allegato testamento olografo di [REDACTED] e ricevuta di mancata consegna per irreperibilità.

All'udienza del 19.06.2025, in via preliminare, il Tribunale ha revocato la dichiarazione di assenza dell'imputato [REDACTED], successivamente, nulla opponendo le parti, ha acquisito la documentazione come da allegato elenco prodotta dalla difesa di [REDACTED]. Si è proceduto, dunque, con l'esame degli imputati [REDACTED] e [REDACTED].

All'udienza del 14.07.2025, il Tribunale ha acquisito formalmente la relazione tecnica sottoscritta dal Prof. [REDACTED] – depositata dalla difesa dell'imputato [REDACTED] Romolo, la quale ha chiesto altresì di produrre documentazione come da indice allegato. Il Tribunale, nulla opponendo il P.M., ha acquisito i documenti e la difesa di [REDACTED] ha rinunciato all'esame dei testi residui.

All'udienza del 29.09.2025, il Tribunale ha acquisito i documenti offerti dalla difesa dell'imputato [REDACTED] nonché richiesta e decreto di sequestro. Pertanto, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha invitato le parti a rassegnare le loro conclusioni. Il Giudice ha emesso poi sentenza dando lettura del dispositivo, riservando 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza, in considerazione del carico di lavoro dell'ufficio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda oggetto del presente procedimento si inserisce all'interno delle relazioni familiari e patrimoniali della famiglia [REDACTED], originariamente composta da cinque fratelli — [REDACTED]

\_\_\_\_\_ — appartenenti a un ramo familiare milanese titolare di un consistente patrimonio immobiliare e societario, in parte gestito attraverso la società \_\_\_\_\_ S.r.l. \_\_\_\_\_ ingegnere, celibe, per lungo tempo ha amministrato gli interessi economici comuni della famiglia.

\_\_\_\_\_ è stata sposata con il \_\_\_\_\_.

Da \_\_\_\_\_ discendono i tre fratelli \_\_\_\_\_.

Da \_\_\_\_\_ discendono invece \_\_\_\_\_ (odierno imputato) e sua sorella \_\_\_\_\_.

Da \_\_\_\_\_ discendono infine \_\_\_\_\_.

Tanto premesso in ordine alla composizione della famiglia \_\_\_\_\_, alla luce degli elementi probatori acquisiti durante l'istruttoria dibattimentale, i fatti *de quibus* possono essere riassunti come segue.

## **1. LE PROVE TESTIMONIALI**

**1.1 Anzitutto sono stati sentiti i tre denunciati, ossia i fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cugini dell'odierno imputato) nonché nipoti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.**

\_\_\_\_\_ ha dichiarato di conoscere l'imputato \_\_\_\_\_, descritto dapprima come amico di famiglia e, successivamente, come amministratore di sostegno di \_\_\_\_\_ (fratello di suo padre \_\_\_\_\_). Il testimone ha precisato che \_\_\_\_\_ era stato nominato nel 2013 (su indicazione dello stesso \_\_\_\_\_) e che la nomina era stata revocata nel luglio 2019 dal Giudice tutelare su istanza della famiglia (per conflitto di interessi tra il ruolo di amministratore di sostegno, quello di consigliere di amministrazione della \_\_\_\_\_ e azionista di una società fornitrice). Dopo la revoca, l'incarico era stato affidato all'Avv. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ ha riferito che la richiesta di revoca era stata formulata nel maggio 2019, anche e soprattutto a seguito del comportamento tenuto da \_\_\_\_\_ dopo la morte di \_\_\_\_\_, moglie di \_\_\_\_\_ e sorella di \_\_\_\_\_, avvenuta alla fine del 2018. Il teste ha precisato che \_\_\_\_\_ aveva redatto testamento olografo, nominando come erede universale il fratello \_\_\_\_\_ e riservando al marito \_\_\_\_\_ l'usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari (a titolo di legato in sostituzione di legittima), con la raccomandazione di accettare le sue volontà senza contrasti. Lo stesso ha aggiunto che, pochi giorni dopo la morte della zia \_\_\_\_\_, la famiglia aveva appreso che la successione era stata affidata al notaio \_\_\_\_\_, diverso da quello storico di famiglia (ossia il notaio \_\_\_\_\_), circostanza che aveva destato non pochi sospetti.

In particolare, il testimone ha riferito di aver saputo dall'Avv. \_\_\_\_\_, legale di fiducia e consulente della famiglia da oltre trent'anni, che il 22.12.2018 \_\_\_\_\_ aveva rilasciato una procura generale in favore di \_\_\_\_\_ e che pochi giorni dopo aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima, contenuto nel testamento della moglie \_\_\_\_\_, agendo poi in sede civile per ottenere la quota di legittima.

Il teste ha affermato che tali notizie gli erano sembrate anomale poiché [redacted], all'epoca ultra novantenne, non si era mai occupato delle questioni patrimoniali della famiglia, gestite da sempre dal cognato [redacted].

Nel prosieguo della sua deposizione, il testimone ha descritto la stretta convivenza familiare tra [redacted] e [redacted], precisando che i tre anziani avevano sempre abitato insieme, prima nella casa sita a Milano in [redacted] e poi nella villa sita a [redacted]. La loro unione, strettissima sul piano sia personale sia patrimoniale, era tale da rendere inverosimile una lite tra [redacted] e [redacted].

Per verificare la reale consapevolezza dello zio, il 16.02.2019 [redacted] si era recato presso l'abitazione di [redacted] e [redacted] a [redacted], dove aveva registrato il colloquio con un telefono cellulare. Nel corso di tale incontro, [redacted] – che si trovava in sedia a rotelle – aveva dichiarato di non sapere nulla della procura e della rinuncia al legato, negando di aver mai voluto agire contro il cognato [redacted] o impugnare il testamento della moglie [redacted]. [redacted] ha aggiunto che [redacted], ancorché molto provato dal lutto, appariva lucido e coerente nel riferire la sua volontà di non opporsi ai familiari. Insieme a loro c'era anche [redacted], il quale, però, a causa dell'età avanzata e del decadimento psico-fisico, non era capace di prendere parte alla conversazione.

Il teste ha riferito di essere tornato pochi giorni dopo, insieme al fratello [redacted], per verificare nuovamente la situazione. Presso la casa di [redacted] avevano incontrato [redacted], il quale – pur essendo amministratore di sostegno di [redacted] – non aveva fatto alcun cenno alla vicenda successoria. Successivamente avevano parlato anche con [redacted], il quale aveva confermato di essere del tutto ignaro delle iniziative legali in corso. Il testimone ha ricordato che, durante la visita, il personale di servizio aveva cercato di interrompere la conversazione, temendo che l'anziano potesse agitarsi.

[redacted] ha riferito di non aver chiesto spiegazioni dirette a [redacted], avendo ormai perso fiducia nel suo operato, ma di aver considerato il suo comportamento gravemente inopportuno, ritenendo che egli si trovasse in una posizione di conflitto d'interessi (in quanto amministratore di sostegno di [redacted] e, al tempo stesso, coinvolto nella gestione della rinuncia al legato di [redacted], che formalmente si poneva in causa contro [redacted]). I due fratelli [redacted] avevano allora parlato con loro sorella, [redacted], concordando nel ritenere [redacted] inadatto alla funzione di amministratore di sostegno di [redacted] e, per tali motivi, avevano deciso di richiedere al Giudice tutelare la sua revoca. Il teste ha confermato che [redacted] era stata gestita, prima del decesso, da tre procuratori speciali ([redacted]), dotati di procura congiunta con limite di spesa individuale di € 100.000,00 e che lo spostamento delle pratiche successorie da parte di [redacted] a un diverso notaio (ossia [redacted]) aveva rappresentato un ulteriore elemento di rottura rispetto alla prassi familiare.

[redacted] ha aggiunto che, solo a novembre 2021, dopo la morte di [redacted] (avvenuta in data [redacted]), la famiglia era venuta a conoscenza dell'esistenza di un testamento pubblico redatto il [redacted] dal notaio [redacted], con cui [redacted] aveva nominato erede universale [redacted], nello stesso giorno in cui era stata rilasciata la procura generale in favore di quest'ultimo. Il teste ha specificato che uno dei due testimoni dell'atto era il medico che aveva redatto la perizia cui era stato sottoposto [redacted] prima della sottoscrizione degli atti e

che questi era stato condannato, con rito abbreviato, per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento.

Nel corso del controesame, [redacted] ha ribadito che la registrazione della conversazione con [redacted] era stata effettuata personalmente, confermando di non conoscere la sorte del procedimento civile instaurato in nome di [redacted] e di non aver avuto accesso diretto agli atti. In merito al cugino [redacted], il teste ha dichiarato di aver avuto sempre buoni rapporti, soprattutto durante la giovinezza, anche se poi i legami si erano allentati. Ciononostante, alcuni rapporti erano rimasti per la gestione degli interessi economici in comune.

Interrogato sulle vicende societarie, il testimone ha precisato che la [redacted] era una società di famiglia, di cui facevano parte originariamente i cinque fratelli [redacted] ([redacted], [redacted] e [redacted] e che si occupava di garage a Milano (con i relativi servizi accessori). Successivamente le quote sociali erano state detenute da [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] (tutti titolari di quote minoritarie).

[redacted] ha inoltre dichiarato che le fonti di reddito della famiglia derivavano essenzialmente dalle locazioni immobiliari, godute in virtù di numerosi immobili, successivamente divisi tra i vari rami della famiglia.

Il teste ha, poi, affermato di aver sempre avuto un rapporto ottimo con [redacted], finché lo zio non aveva avuto un malore nel 2013 ed era stato nominato suo amministratore di sostegno [redacted]; successivamente [redacted] aveva abitato presso la casa sita a Milano in [redacted] e poi presso la casa sita a [redacted] (insieme a [redacted] e [redacted]). Il testimone ha aggiunto che la gestione dei tre anziani era stata affidata anzitutto allo stesso [redacted] o e, successivamente, a [redacted] (quale amministratore di sostegno) e a [redacted] (quale nipote che viveva più vicino agli zii all'epoca dei fatti). Il teste ha precisato di essere andato a trovare gli zii, compatibilmente con gli impegni di lavoro.

Il testimone ha dichiarato che tutte le notizie gli erano state riferite dall'Avv. [redacted] e che era stato quest'ultimo a consigliargli lo studio legale presso cui recarsi per redigere la denuncia per circonvenzione di incapace. L'amministrazione di sostegno in favore di [redacted], invece, era stata richiesta dall'Avv. [redacted] quale amministratore di sostegno di [redacted] ed era stato successivamente nominato un notaio per svolgere tale funzione.

L'Avv. [redacted] era lo storico legale di famiglia, si occupava di contenzioso in materia locatizia e aveva svolto tale incarico per la famiglia [redacted] fino al 2013; successivamente, aveva continuato ad essere il consulente giuridico di [redacted] e dei fratelli di quest'ultimo.

[redacted] ha negato di essere mai stato contattato dal personale in servizio presso la casa di [redacted], posto che la gestione degli anziani era affidata a [redacted] (quale amministratore di sostegno di [redacted] e quale procuratore di [redacted]). Il teste ha altresì negato che il personale della casa l'avesse mai avvisato che gli zii erano ricoverati presso una struttura sanitaria, affermando di essere stato informato dalla segretaria di [redacted] e da [redacted].

Con riferimento a [redacted], il teste ha riferito che il rapporto di fiducia era andato progressivamente scemando a causa della commistione di funzioni (amministratore di sostegno di [redacted] consigliere di amministrazione della [redacted], principale azionista di una società fornitrice della [redacted] per lavori di ristrutturazione e procuratore di [redacted]).

Ciononostante, il testimone non aveva mai avuto nulla da eccepire in relazione alla gestione di [REDACTED], fino alla morte di [REDACTED] e alle conseguenti vicende successorie.

A quel punto, [REDACTED] e [REDACTED] – senza consultare gli altri cugini di cui non si fidavano – avevano fatto istanza al Giudice tutelare per ottenere la revoca di [REDACTED] quale amministratore di sostegno, rivolgendosi a uno studio legale specializzato, su consiglio dell'Avv. [REDACTED].

Il teste ha affermato di essere stato a conoscenza di un testamento olografo della zia [REDACTED], redatto nel 2004 e depositato presso lo studio notarile [REDACTED], ma di non averne mai conosciuto il contenuto. Il testimone ha precisato che il patrimonio di [REDACTED] era composto da immobili siti in Milano, da una quota dell'immobile nel comune di [REDACTED] dove risiedeva, da terreni nel comune di [REDACTED] e da quote societarie.

In relazione all'azione civile intentata da [REDACTED] e dal suo procuratore [REDACTED], il teste ha precisato che essa era orientata ad ottenere, in principalità, la caducazione dell'intero testamento e, in subordine, l'attribuzione della quota di legittima (con rinuncia al legato in sostituzione di legittima che attribuiva a [REDACTED] l'usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari). Il testimone ha affermato di non sapere se tale azione fosse pregiudizievole per [REDACTED] o per [REDACTED], ma che sicuramente era contraria alla volontà di [REDACTED].

Interrogato dal Giudice in merito alla situazione sanitaria dei soggetti coinvolti, [REDACTED] ha riferito che – prima della morte della moglie [REDACTED] – la situazione fisica di [REDACTED] era sostanzialmente positiva. [REDACTED] era rimasto distrutto dalla morte della moglie e, successivamente, era andato sempre più declinando. Anche in tali condizioni, [REDACTED] era tuttavia autosufficiente, si vestiva e mangiava autonomamente, era capace di riconoscere i parenti e li chiamava per nome.

Il teste ha affermato che, quando era andato a trovarlo, lo zio era cosciente di quanto diceva e aveva negato radicalmente di aver voluto intentare causa contro [REDACTED]. [REDACTED] invece era affetto da demenza senile, diagnosticata intorno al 2013, motivo per cui gli era stato affiancato un amministratore di sostegno. Su domanda del Tribunale, il testimone ha poi negato di aver parlato dei fatti *de quibus* con [REDACTED] o con [REDACTED].

Nuovamente interrogato in ordine allo stato di salute di [REDACTED], [REDACTED] ha dichiarato che, quando l'aveva incontrato a febbraio 2019, l'aveva trovato in sedia a rotelle, in declino fisico, provato dalla morte della moglie e profondamente infelice.

Con riferimento alla consistenza del patrimonio di [REDACTED], il testimone ha affermato di non saperlo quantificare con esattezza; si trattava comunque di un patrimonio, equivalente a quello della sorella [REDACTED], stimabile in diversi milioni di euro.

Il teste ha, infine, confermato che la famiglia aveva sporto una nuova denuncia nel febbraio 2022, dopo la pubblicazione del testamento di [REDACTED], ritenendo che la contestualità tra la procura generale del 22.12.2018 e il testamento dello stesso giorno rappresentasse un elemento di particolare rilievo ai fini del procedimento penale.

[REDACTED] ha confermato di aver sporto due querele, nel 2019 e nel 2022, insieme al fratello [REDACTED] e alla sorella [REDACTED], nei confronti, tra gli altri, di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in relazione alla gestione patrimoniale e testamentaria degli zii [REDACTED].

Il testimone ha riferito di essere stato informato dei fatti *de quibus* a febbraio 2019 dal fratello [REDACTED] il quale gli aveva raccontato che, pochi giorni dopo la morte di [REDACTED] [REDACTED], allora novantenne, era stato condotto a Milano in data 22.12.2018 presso un notaio sconosciuto alla famiglia, dove aveva firmato una procura generale in favore di [REDACTED] Romolo, che conferiva anche il potere di impugnare testamenti. In virtù di questa procura, [REDACTED] aveva poi agito in sede civile, impugnando il testamento di [REDACTED] e chiedendo l'attribuzione della quota di legittima in favore di [REDACTED].

[REDACTED] ha spiegato che [REDACTED], la moglie [REDACTED] e il fratello di lei [REDACTED] avevano convissuto stabilmente dagli anni '70, prima in un immobile sito a Milano in [REDACTED] e poi in una casa sita a [REDACTED], precisando di essere andato a visitarli o di averli chiamati al telefono tre o quattro volte l'anno.

Il teste ha riferito che [REDACTED] frequentava talvolta l'abitazione di montagna dove vivevano i tre anziani e si occupava, in alcune occasioni, di accompagnare gli zii a Milano per visite o cure mediche.

Il testimone ha dichiarato di conoscere [REDACTED] da quarant'anni, in quanto fornitore della società immobiliare di famiglia e amministratore di sostegno di [REDACTED] dal 2013.

[REDACTED] ha precisato di averlo incontrato due volte tra dicembre 2018 e febbraio 2019: la prima a inizio dicembre 2018, poco prima della morte di [REDACTED]; la seconda il 20.02.2019, dopo aver appreso della procura e della rinuncia al legato, senza che [REDACTED] facesse alcun riferimento ai fatti appena accaduti.

Riguardo a [REDACTED], il testimone ha riferito di non averlo mai conosciuto prima dell'avvio della vicenda successoria oggetto del presente procedimento.

Il teste ha affermato che, prima della morte della moglie, [REDACTED] era un uomo novantenne, stanco ma lucido, con normali capacità di relazione e di linguaggio. Il medesimo ha aggiunto di aver visto [REDACTED] a febbraio 2019, dopo il decesso di [REDACTED], nella casa di [REDACTED] [REDACTED], seduto in soggiorno vicino a [REDACTED]. In tale circostanza, [REDACTED] era distrutto dalla perdita della moglie, appena avvenuta, ma capace di riconoscere il nipote e senza *deficit* mentali apparenti.

Il teste ha precisato di aver rivisto [REDACTED] il 20.02.2019, nella casa di [REDACTED] [REDACTED] insieme al fratello [REDACTED]. In quell'occasione gli aveva chiesto se fosse a conoscenza della procura rilasciata il 22.12.2018 e dell'azione civile intentata contro il cognato [REDACTED] [REDACTED] (seduto accanto a lui in poltrona ma incapace, per motivi di salute, di prendere parte attiva alla conversazione in corso). [REDACTED] aveva negato ogni consapevolezza, dichiarando di non sapere nulla di quelle iniziative e di non aver mai voluto impugnare il testamento della moglie, che aveva nominato erede universale il fratello [REDACTED] e aveva lasciato al marito l'usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari.

[REDACTED] ha aggiunto che, nel marzo 2019, egli, il fratello [REDACTED] e la sorella [REDACTED] avevano presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria, ritenendo che lo zio [REDACTED] fosse stato indotto a firmare atti contrari alla volontà della moglie. La cugina [REDACTED] [REDACTED], sorella dell'odierno imputato, aveva poi depositato una denuncia analoga alcuni mesi più tardi.

Il testimone ha ricordato che, nell'aprile 2019, la sorella [REDACTED] [REDACTED] aveva rivisto [REDACTED] [REDACTED], trovandolo in stato di profonda tristezza e di prostrazione, precisando che lo stesso aveva

ribadito di non aver mai firmato nulla né di essere stato a conoscenza di procedimenti giudiziari contro il cognato [REDACTED].

Il teste ha aggiunto di non aver mai parlato della questione con [REDACTED], ma di aver incontrato nuovamente [REDACTED] a fine febbraio 2019 e che quest'ultimo l'aveva diffidato dal porre ulteriori domande sull'eredità.

Nel corso del controesame, il testimone ha inoltre precisato che gli zii, ormai anziani, erano assistiti da badanti: [REDACTED] necessitava di assistenza continuativa per le sue condizioni di salute, mentre [REDACTED] non era infermo ma dipendeva dal personale per le incombenze domestiche.

Il teste ha confermato che il trasferimento stabile degli zii a [REDACTED] risale al 2014, in seguito agli *ictus* che avevano colpito [REDACTED]. Il testimone ha altresì ribadito di non avere contatti diretti e costanti con [REDACTED], ma di sapere che egli si occupava degli spostamenti e delle esigenze pratiche degli zii, anche dopo la morte di [REDACTED].

Il testimone ha poi dichiarato di non sapere se, dopo la morte della moglie, [REDACTED] fosse stato ricoverato in qualche clinica.

[REDACTED] ha confermato che [REDACTED] era stato nominato amministratore di sostegno su indicazione dello stesso [REDACTED] nel 2013 e che la famiglia era stata concorde nell'approvarne la nomina. Il teste ha inoltre riferito che [REDACTED] nel 2015 aveva conferito a [REDACTED] una procura generale e ha precisato che l'Avv. [REDACTED], pur essendo stato il professionista di fiducia della famiglia per decenni, non aveva mai fatto parte del nucleo familiare.

Il testimone ha infine confermato che [REDACTED] fu rimosso nel 2019 dall'incarico di amministratore di sostegno di [REDACTED], a seguito di un esposto sottoscritto da lui stesso, dal fratello [REDACTED], dalla sorella [REDACTED] e dalla cugina [REDACTED], in ragione di una serie di episodi ritenuti gravemente anomali.

Il teste ha, poi, negato che l'azione di revoca di [REDACTED], quale amministratore di sostegno di [REDACTED], fosse stata consigliata dall'Avv. [REDACTED].

Nel prosieguo del controesame, [REDACTED] ha confermato che, al momento dei fatti, non aveva conoscenza diretta degli atti notarili, ma che le informazioni sulla procura del 22.12.2018 e sulla rinuncia al legato in sostituzione di legittima gli erano state comunicate dal fratello [REDACTED], il quale era stato informato dall'Avv. [REDACTED], legale di fiducia della famiglia.

Il testimone ha negato che la famiglia [REDACTED] avesse intrapreso alcuna iniziativa per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in favore di [REDACTED].

Il teste ha, poi, precisato che [REDACTED] non possedeva grandi patrimoni e che il suo reddito derivava principalmente dalla pensione come farmacista. Il patrimonio di [REDACTED], invece, era molto ingente e poteva ragionevolmente essere stimato in una grandezza compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro.

[REDACTED] ha ammesso di non essere a conoscenza dell'effettivo svolgimento della causa civile promossa in nome di [REDACTED] contro [REDACTED], né direttamente né indirettamente. Il teste ha, inoltre, affermato che, per quanto di sua conoscenza, la procura generale rilasciata in favore di [REDACTED] non era mai stata revocata e che, in generale, i rapporti tra quest'ultimo e [REDACTED] erano rimasti positivi.

[REDACTED] ha dichiarato che, successivamente, era venuto a sapere che il 22.12.2018 [REDACTED] non solo aveva rilasciato una procura generale in favore di [REDACTED], ma aveva anche nominato quest'ultimo suo erede universale.

Il teste ha, infine, precisato che, dopo la morte di [redacted] a, [redacted] e [redacted] [redacted] avevano continuato a convivere nella casa di [redacted] [redacted], tuttavia, a causa del precario stato di salute, non era presente a sé stesso e non aveva potuto prendere parte al colloquio di febbraio 2019.

[redacted] ha dichiarato che [redacted] era suo zio acquisito (in quanto marito di [redacted]) e che [redacted] era suo cugino (da lato di padre).

Interrogata sulle frequentazioni tra fine 2018 e inizio 2019, la testimone ha riferito di aver frequentato gli zii presso la loro casa in montagna e di averli sentiti telefonicamente, non sapendo però indicare cadenze precise. La teste ha dichiarato di aver visto [redacted] subito dopo il decesso della zia, trovandolo molto affranto e triste per la perdita subita.

La testimone ha, inoltre, affermato di non avere «*problemi dichiarati*» con [redacted], precisando di non averlo frequentato privatamente.

Quanto a [redacted], la testimone ha detto di conoscerlo da tempo per un suo ruolo tecnico legato a una società che si occupava dell'autorimessa di famiglia (la [redacted]).

In ordine alla procura generale rilasciata da [redacted] a [redacted] il 22.12.2018, la teste ha riferito di sapere che fu conferita a [redacted] una procura dai poteri molto ampi; ha indicato di averne avuto notizia mentre [redacted] era ancora in vita, senza ricordare la data, precisando che le prime informazioni le erano giunte dal fratello [redacted].

La testimone ha altresì dichiarato di non averne mai parlato con lo zio [redacted], né di sapere chi ne avesse parlato con lui.

Con riferimento a [redacted] ( [redacted] ), [redacted] ha dichiarato di averlo visto ai funerali di [redacted] e poi in occasione dell'inventario dei beni della zia (a marzo 2019). La teste ha riferito che, in tale circostanza, [redacted] stava male e aveva ripetuto più volte la frase: «*Non fatemi firmare niente, non voglio più firmare niente*». La testimone ha precisato che lo zio [redacted] si trovava in sedia a rotelle, si muoveva poco, era molto affranto dalla morte della moglie e non sembrava «*totalmente lucido*» (precisando, tuttavia, di non avere elementi specifici per affermarlo, oltre all'età avanzata e alle frasi ripetute in quella sede).

In merito alle ragioni della querela presentata dal nucleo familiare, la testimone ha dichiarato che furono acquisite notizie ritenute non credibili rispetto alla volontà di [redacted]: secondo la sua conoscenza dei rapporti interni, lo zio non si era mai occupato del patrimonio familiare della moglie e non avrebbe mai agito contro il testamento della moglie.

La teste ha aggiunto che, in una visita dell'agosto 2019, [redacted] le aveva detto più volte che non avrebbe mai agito contro la volontà della defunta moglie né toccato il denaro di quest'ultima. [redacted] tuttavia, in imbarazzo per la situazione, non aveva chiesto spiegazioni a [redacted] sul perché, nonostante tali affermazioni, fossero state intraprese iniziative legali; la teste ha inoltre precisato che, in quell'occasione, [redacted] non era presente in casa.

La testimone ha precisato di non aver mai chiesto conto a [redacted] delle vicende di cui all'odierno processo; ha riferito che i loro rapporti erano arrivati a un punto tale che il cugino non la salutava più.

La testimone ha indicato che, prima della morte di [redacted], gli zii erano gestiti da un «*amministratore speciale*» (la teste voleva evidentemente riferirsi all'amministratore di sostegno): dapprima [redacted], poi sostituito dall'Avv. [redacted]. La testimone ha aggiunto di aver saputo che anche [redacted] si occupava degli zii, pur non conoscendo i dettagli.

Interrogata sui ricoveri cui gli zii erano stati sottoposti negli ultimi anni, [REDACTED] ha dichiarato di non ricordarli con precisione; ha tuttavia affermato che talvolta era stata informata dalla collaboratrice domestica e che, in tali circostanze, era andata a trovarli. La teste ha escluso di aver prestato assistenza o aiuto all'amministratore di sostegno, non essendole mai stato richiesto.

La testimone ha riconosciuto di aver inviato una e-mail all'Avv. [REDACTED], in cui scriveva che lo zio aveva molta fiducia in [REDACTED].

Sempre in sede di controesame, interrogata sulle frequenze delle visite agli zii nel corso 2018, la testimone non ha saputo ricordare numeri precisi; ha spiegato che andava a trovarli quando si trovava in montagna e, quando possibile, anche in altre occasioni, senza poter indicare cadenze.

In merito alle condizioni di [REDACTED] prima del decesso della zia [REDACTED], la teste ha descritto lo zio come molto anziano ma presente a sé stesso.

**1.2 Dopo i tre fratelli [REDACTED], sono stati sentiti i testi [REDACTED] (testimone all'atto notatile sottoscritto il 22.12.2018 presso lo studio notarile di [REDACTED]) e [REDACTED] (medico curante di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]).**

[REDACTED] ha riferito di aver partecipato, il 22.12.2018, a un appuntamento nello studio del notaio [REDACTED] in Milano, tenutosi un sabato mattina prima di Natale, nel quale fu rilasciata una procura generale da parte di [REDACTED] in favore di [REDACTED].

[REDACTED] ha precisato che la richiesta di presenziare come testimone le era stata rivolta da [REDACTED], psicoterapeuta e moglie di [REDACTED].

La teste ha ricordato che, in quella circostanza, erano presenti anche il notaio [REDACTED], la dottoressa [REDACTED] (medico legale) e i soggetti interessati all'atto ([REDACTED] e [REDACTED]).

La testimone ha riferito che la dottoressa [REDACTED] aveva iniziato un colloquio con [REDACTED] e gli aveva somministrato dei test orali, precisando di essere rimasta presente per tutta la durata dell'incontro e di aver avuto anche breve conversazione personale con TELÒ Marco.

Alla domanda se avesse conosciuto [REDACTED] già in precedenza, [REDACTED] ha risposto negativamente, affermando di averlo conosciuto in quella occasione, sebbene ne avesse sentito parlare da [REDACTED].

In sede di controesame, la testimone ha confermato di aver assistito alla somministrazione dei test da parte della dottoressa [REDACTED]. La teste ha aggiunto di aver parlato con [REDACTED] sia all'ingresso dello studio notarile, sia durante l'attesa per la predisposizione dell'atto. [REDACTED]

[REDACTED] ha riferito che [REDACTED] le aveva raccontato di essere stato farmacista, di essere molto provato per la recente perdita della moglie e di avere una grande propria passione per la musica; lo stesso aveva affermato che, con l'avvicinarsi del Natale, essendo da poco vedovo, si sentiva triste e non viveva più con lo stesso spirito le festività.

La teste ha ricordato che, quando [REDACTED] l'aveva presentata a [REDACTED] come amica della moglie [REDACTED] l'anziano zio aveva elogiato il nipote.

La testimone ha dichiarato di aver trovato [REDACTED] lucido e presente, ben vestito e curato, pur mostrando grande tristezza per il lutto appena subito. La teste ha aggiunto che [REDACTED] era arrivato in sedia a rotelle ma che per il resto appariva vigile, nonostante l'età avanzata.

Rispondendo alle domande del Tribunale, la testimone ha confermato la data del 22.12.2018, identificandola come il sabato precedente il Natale, dichiarando inoltre di non aver più avuto contatti con il [redacted] dopo quell'occasione.

[redacted] ha riferito di essere stata medico di base di [redacted], di [redacted] e di [redacted], i quali si erano rivolti a lei nel 2015 mentre si trovavano a [redacted] per un periodo di vacanza, chiedendole di essere presi in carico come assistiti.

Poiché gli anziani avevano poi deciso di stabilirsi nella località, pur mantenendo la residenza a Milano, la dottoressa [redacted] era diventata il medico curante di tutti e tre.

La teste ha precisato di aver seguito i tre anziani sino al decesso di [redacted] nel 2018 e, successivamente, sino alla morte di [redacted] nel 2021; ha aggiunto che [redacted] è deceduto nel 2023, quando ella era già in pensione.

Interrogata in ordine agli eventuali problemi cognitivi nei pazienti, la teste ha dichiarato che [redacted] era una persona molto gentile e affabile, partecipe alle conversazioni e sempre interessato agli aspetti medici delle prescrizioni. Ogni volta che veniva proposto un farmaco, infatti, [redacted] chiedeva quale molecola fosse stata scelta, per quale ragione e quale fosse il meccanismo d'azione, mostrando curiosità e piena comprensione.

La testimone ha inoltre descritto la scena abituale delle visite domiciliari: entrando nella stanza, trovava [redacted] su una sedia a rotelle, [redacted] e, accanto, [redacted] seduto al tavolo, intento a leggere il giornale e ad ascoltare musica.

Alla domanda se lo avesse trovato presente a sé stesso anche dopo la morte della moglie, la teste ha risposto affermativamente.

Interrogata dal Giudice sulle condizioni di [redacted] nel biennio 2018-2019, [redacted] ha dichiarato che in quel periodo la situazione era tranquilla e normale.

La teste ha, infine, affermato di aver visto [redacted] per l'ultima volta tra fine maggio e inizio giugno 2021, pochi giorni prima del decesso.

### **1.3 Nel proseguo dell'istruttoria dibattimentale, sono stati sentiti [redacted] (consulente tecnico del P.M.) e [redacted] (consulente giuridico della famiglia [redacted]).**

[redacted] (medico psichiatra forense e direttore dell'Unità di Psichiatria Forense dell'Istituto Mecal di Milano) ha confermato di aver redatto una consulenza tecnica psichiatrica su [redacted], avente ad oggetto la valutazione delle sue condizioni cognitive e psichiche al momento della sottoscrizione degli atti oggetto del presente giudizio. Il consulente ha dichiarato che, all'esito dell'accertamento, la diagnosi era stata di *«disturbo neuro cognitivo lieve in senilità avanzata, reazione depressiva al lutto, esiti motori di allegato pregresso episodio cerebro vascolare»*.

L'esperto ha precisato che tale quadro clinico configurava una condizione di infermità potenzialmente rilevante ai fini della circuibilità, riconoscibile da chi fosse in contatto abituale con il soggetto.

[redacted] ha affermato che, al momento della stipula degli atti notarili del 22.12.2018, [redacted] non si trovava in condizioni tali da comprendere pienamente il significato degli atti compiuti, trattandosi di una situazione di *«potenziale circuibilità»*.

L'esperto ha ricordato di aver visitato [redacted] a luglio 2019, sette mesi dopo l'accertamento medico-legale svolto dalla dott.ssa [redacted] in data 22.12.2018.

██████████ ha rilevato che, alla data della sua visita, ██████████ presentava condizioni molto più gravi rispetto a quelle allora certificate e che — sulla base dell'evoluzione naturale della patologia — era plausibile che a dicembre 2018 il soggetto fosse già affetto da un decadimento riconoscibile.

Il consulente ha aggiunto che la differenza tra le due valutazioni poteva derivare dal fatto che la collega ██████████, la quale era medico legale ma non psichiatra, aveva somministrato un test «*basico*» (Mini Mental Test, con punteggio 29/30) senza approfondimento clinico.

Interrogato sulle patologie da cui era affetto ██████████, l'esperto ha affermato che quest'ultimo era affetto da una problematica di carattere neuro-cognitivo: si trattava di un decadimento cognitivo, ovviamente graduale, aggravato dalla recente perdita della moglie. ██████████ aveva inoltre riferito di un episodio cerebro vascolare, idoneo come tale a incidere sull'aspetto tanto motorio quanto cognitivo. Si trattava dunque di un soggetto con *deficit* di memoria e disorientamento, incapace di ricordare — in sede di colloquio — il rilascio della procura o altre scelte giuridiche.

In sede di controesame, il consulente ha confermato di aver svolto due colloqui clinici (rispettivamente in data 11 e 17 luglio 2019), integrati da esame neuropsicologico del 19.07.2019. Il consulente ha dichiarato di aver visionato la certificazione della dott.ssa ██████████ (datata 22.12.2018) e una relazione del medico di base, dott.ssa ██████████ (erroneamente indicata come ██████████), la quale descriveva ██████████ come non più autonomo ma lucido e adeguato.

L'esperto ha precisato di non aver avuto altra documentazione sanitaria e di non aver eseguito esami strumentali o radiologici.

██████████ ha confermato che ██████████, durante le visite, appariva discretamente curato, lucido e cortese, ma solo parzialmente orientato nelle persone e nel tempo, con evidenti carenze mnestiche e risultati deficitari ai test neuropsicologici.

Il consulente ha escluso la presenza di pregresse patologie psichiatriche note, riferendo che l'episodio cerebrovascolare era solo riferito dal paziente e non documentato clinicamente.

Alla domanda in merito alla «*situazione di angoscia*» e al presunto «*attacco giudiziario dei nipoti*», l'esperto ha chiarito che si trattava di un vissuto riferito da ██████████, non di un fatto accertato.

██████████ ha inoltre specificato che la propria valutazione risale a mesi successivi agli atti notarili e che le deduzioni, contenute nella relazione, erano dunque state effettuate *ex post*.

Sul test MMSE somministrato dalla dott.ssa ██████████, il consulente ha affermato che il punteggio di 29/30 indicava un risultato «*quasi perfetto*», specificando tuttavia che si trattava di un «*test assolutamente di base*» e che il risultato era difficilmente compatibile con le condizioni cliniche riscontrate a luglio 2019. L'esperto ha ipotizzato che la somministrazione da parte di un medico legale, non specialista in psichiatra, potesse aver inciso sull'attendibilità del risultato, pur precisando che si trattava di una mera deduzione ipotetica e non di un rilievo oggettivo.

██████████ ha sottolineato che, in genere, il decadimento cognitivo è più lento e che, a suo giudizio, era «*estremamente improbabile*» che ██████████ nel dicembre 2018 avesse realmente conseguito un punteggio così elevato. Sempre in sede di controesame, il consulente ha precisato che, in linea teorica, un paziente come ██████████ avrebbe potuto totalizzare un punteggio di 17-21/30 e non di 29/30.

L'esperto ha confermato di non aver visionato il test originale somministrato dalla dott.ssa ██████████, ma solo la certificazione riportante il punteggio finale, ribadendo che il proprio giudizio era a posteriori e dunque meramente ipotetico.

██████████ ha aggiunto che un soggetto molto anziano, ma pienamente lucido e di alto livello culturale, avrebbe potuto teoricamente conseguire 29/30 ma che, nel caso specifico, lo riteneva

altamente improbabile. L'esperto ha precisato di non aver eseguito esami neurologici e di non aver verbalizzato le risposte, limitandosi al colloquio clinico-psichiatrico.

ha dichiarato di essere specialista in psicologia con indirizzo medico, equipollente a psichiatria, nonché di avere un dottorato di ricerca in terminologia e psicologia forense.

ha riferito di aver iniziato a collaborare con i nel 1978, su incarico del padre, anch'egli avvocato, che gli aveva affidato come cliente lo studio (deputato alla gestione delle proprietà immobiliari di famiglia).

Da allora, fino al 2015, aveva svolto consulenza legale continuativa per la famiglia, in particolare per e per il fratello , padre di (odierno imputato).

Il teste ha precisato che i fratelli erano cinque e che gestiva il vasto patrimonio immobiliare di famiglia, amministrandolo direttamente o tramite società (tra cui la S.r.l.). o ha descritto come la «*macchina che [...] gestiva l'intero patrimonio operativa*» della famiglia, costruttore di un «*piccolo impero*» patrimoniale.

Il teste ha riferito di aver seguito l'attività della famiglia fino al 2015, anche dopo la nomina, nel 2013, di quale amministratore di sostegno di a seguito della malattia che aveva colpito quest'ultimo.

Il testimone ha, altresì, spiegato di essere stato esautorato da perché riteneva che, in ordine a una certa pratica, avesse dovuto pagare delle somme molto consistenti (pari a quasi due milioni di euro) in favore della S.r.l. (la principale società di famiglia).

ha riferito che , tecnico e principale fornitore dell'autosilo progettato da (autorimessa meccanizzata di circa 500 posti), era stato designato da come amministratore di sostegno in un atto notarile rogato dal notaio .

Nella stessa occasione, aveva redatto testamento, nominando I esecutore testamentario e depositando copia dei testamenti olografi (il suo e quello della sorella Annetta) in busta chiusa presso il suo studio.

Il teste ha precisato che il notaio era stato lo storico notaio di famiglia, presso il quale erano stati redatti tutti gli atti e le successioni dei , sin dall'epoca del padre di ed .

Dopo la nomina di ad amministratore di sostegno, questi aveva preso il ruolo di nella gestione della S.r.l. (la cui proprietà era suddivisa in quote del 20 % per ciascun ramo familiare).

, infatti, aveva ottenuto una procura da e, di fatto, gestiva la società insieme a , con cui operava «*all'unisono*», rappresentando complessivamente circa il 50 % delle decisioni. Il teste ha precisato che, per quanto di sua conoscenza, era stato amministratore della S.r.l. dal 2009 al 2022.

ha aggiunto che, negli anni successivi, sotto la gestione di , la S.r.l. aveva accumulato debiti rilevanti, in particolare per la ristrutturazione dell'autosilo, circostanza che aveva determinato un conflitto d'interessi in capo a , creditore e al contempo gestore della società. Il teste ha dichiarato che tali circostanze gli furono riferite dagli altri nipoti e che lui non aveva partecipato alle riunioni o gestioni dirette.

Nel prosieguo dell'esame, [redacted] ha affermato che [redacted] faceva il farmacista e non si era mai occupato né dei beni del [redacted] né dei beni della moglie.

Il teste ha affermato che, dopo la morte di [redacted], avvenuta nel dicembre 2018, aveva chiesto al notaio [redacted] la pubblicazione del testamento della *de cuius*.

Contemporaneamente, avendo saputo dal notaio che [redacted] aveva nominato come erede universale [redacted] e aveva lasciato a [redacted] l'usufrutto generale vitalizio sui beni ereditari, [redacted] aveva scritto a [redacted], nella sua qualità di amministratore di sostegno di [redacted], non ricevendo tuttavia alcuna risposta (v. lettera del 20.03.2019 inviata da [redacted] a [redacted]).

Il teste ha, altresì, affermato di aver scritto nuovamente a [redacted] (v. lettera del 26.03.2019 inviata da [redacted] a [redacted]), ricevendo in risposta una lettera sottoscritta da [redacted] ma redatta – secondo la sua personale valutazione – da qualcun altro (v. lettera del 23.03.2019 inviata da [redacted] a [redacted]). [redacted] aveva nuovamente risposto, allegando il testamento di [redacted], ma la missiva era inspiegabilmente tornata indietro per irreperibilità del destinatario, nonostante l'indirizzo indicato fosse quello corretto (v. lettera del 29.03.2019 inviata da [redacted] a [redacted]).

Il testimone ha, poi, riferito che, a gennaio 2019, aveva saputo che [redacted] si era recato presso un notaio a lui sconosciuto e aveva rilasciato una procura generale in favore di [redacted]; quest'ultimo, quale procuratore generale di [redacted], aveva poi impugnato il testamento di [redacted], rinunciando al legato in sostituzione di legittima e chiedendo l'attribuzione della quota di legittima.

Tali circostanze gli erano sembrate anomale, considerata l'età avanzata di [redacted], il suo disinteresse per il patrimonio della moglie e il suo stretto rapporto con [redacted]. Pertanto, al fine di comprendere meglio la situazione, [redacted] aveva preso contatto con [redacted] e [redacted] (figli di [redacted] e ancora suoi clienti).

Questi ultimi si erano recati da [redacted], il quale, tuttavia, aveva detto loro di non aver rilasciato alcuna procura e di non essere a conoscenza di alcuna causa. Conseguentemente, ritenendo opportuno l'intervento di un legale, [redacted] aveva consigliato ai due fratelli [redacted] di recarsi presso lo Studio [redacted] (per i profili penalistici) e presso l'Avv. [redacted] (per i profili civilistici).

Il teste ha, poi, riferito di aver saputo che [redacted] era stato revocato dalla sua funzione di amministratore di sostegno di [redacted] e, dopo essersi consultato con i fratelli [redacted], aveva deciso di mettersi da parte e aspettare che fosse il Tribunale a nominare il nuovo amministratore di sostegno.

Il testimone non si era più occupato delle vicende inerenti alla famiglia [redacted] fino alla morte di [redacted], quando – nella sua qualità di esecutore testamentario – aveva chiesto al notaio [redacted] di pubblicare il testamento del *de cuius* e aveva gestito la pratica di assegnazione dell'eredità in favore del [redacted] (quale erede universale).

[redacted] ha precisato di aver intrattenuto con [redacted] un rapporto di semplice conoscenza, posto che quest'ultimo non si era mai interessato al patrimonio del [redacted].

Il teste ha affermato che tra [redacted] e [redacted] non c'era stato alcun rapporto, fino a quando [redacted] aveva attribuito *de facto* la gestione dei tre anziani proprio a [redacted]. Dopo la morte di [redacted], [redacted] aveva continuato ad assistere e ad occuparsi dei due anziani, provvedendo alla loro cura.

Il testimone ha affermato che [redacted] non apprezzava particolarmente [redacted], a causa dello stile «*da ricco*» condotto da quest'ultimo. Per questa ragione il nipote era sempre stato tenuto a distanza, rispetto agli altri cugini; anche questi ultimi, peraltro, non avevano frequentato spesso la casa dei gli zii (tanto da non essere nominati nel loro testamento).

La gestione della società era rimasta in capo a [redacted] e, dopo la revoca di quest'ultimo, all'Avv. [redacted] (la quale si era appoggiata a [redacted]).

In sede di controesame, [redacted] ha ribadito di essere stato avvocato di fiducia della famiglia [redacted] per i profili immobiliari e consulente personale di [redacted], senza mai occuparsi direttamente della società [redacted] S.r.l.

Il teste ha confermato di non aver mai avuto mandato né per la [redacted] né per l'autosilo («*non me ne sono mai occupato*»). Egli conosceva però la struttura societaria: [redacted] S.r.l., di cui [redacted] era stato legale rappresentante dal 2009, controllava l'[redacted]; i soci della [redacted] S.r.l. erano tutti i nipoti [redacted], compresi i suoi assistiti ([redacted] e [redacted]).

Il legale rappresentante della [redacted] S.r.l. era stato anzitutto [redacted] e, successivamente, per breve tempo [redacted] e infine [redacted].

Interrogato sui rapporti tra [redacted] e [redacted], il testimone li ha definiti «*sostanzialmente conflittuali*» perché «*[redacted] sosteneva che [redacted] aveva uno stile di vita totalmente inappropriato*». Ciononostante, [redacted] nel 2009 aveva nominato [redacted] legale rappresentante della [redacted] S.r.l., in ragione della pericolosità del ruolo. [redacted] ha aggiunto che [redacted] non aveva mai espresso apprezzamenti sull'operato di [redacted] come amministratore.

Il teste ha comunque riconosciuto che, dopo la nomina di [redacted] come amministratore di sostegno nel 2013, fu [redacted] ad occuparsi e a prendersi cura dei tre anziani, ormai stabilmente residenti nella casa di [redacted], con frequenza anche settimanale.

Il testimone ha poi aggiunto di aver incontrato saltuariamente [redacted], nel corso del lungo periodo di rapporti con la famiglia [redacted] («*una volta ogni due mesi [...] Per trent'anni*»).

Il teste ha riferito che tradizionalmente la famiglia [redacted] si era sempre rivolta allo studio notarile [redacted] di Milano per gli atti personali e testamentari, anche se talvolta potevano essere stati utilizzati altri notai per singole operazioni.

[redacted] ha poi negato di aver conosciuto il contenuto dei testamenti di [redacted] o di [redacted], precisando di non aver mai consigliato a quest'ultimo una modifica delle disposizioni testamentarie.

Il teste ha dichiarato che il patrimonio di [redacted] ammontava a circa 30 milioni di euro, di cui la maggior parte in immobili.

Il testimone ha poi negato di aver avuto rapporti con [redacted] o con [redacted], posto che il suo interlocutore privilegiato era [redacted]. Dopo l'aggravarsi delle condizioni di salute di quest'ultimo e la nomina di un amministratore di sostegno, tuttavia, il rapporto – di natura essenzialmente professionale – si era affievolito.

Sempre nel corso del controesame, [redacted] ha specificato di aver indirizzato [redacted] e [redacted] presso due Avvocati perché la materia *de qua* non era di sua competenza; ha inoltre affermato che, a giudicare dall'audio registrato, [redacted] «*era chiaramente [...] un uomo sicuramente incapace [...] una persona che non è, che non ha, che non capisce, che non coglie il significato delle parole [...] un uomo disorientato totalmente*» (specificando tuttavia che si trattava di una sua personale valutazione).

Il teste ha confermato che [redacted], a partire dal 2013-2014, aveva delegato a [redacted] la gestione dei tre anziani zii (i quali, prima di trasferirsi nella casa di [redacted], avevano abitato in una vasta villa sita a Milano presso [redacted]).

Il testimone ha riferito che, finché erano stati autosufficienti, i tre anziani avevano vissuto da soli, con l'ausilio di una domestica, conducendo una vita relativamente modesta; solo in seguito, quando la loro autosufficienza era venuta meno, erano intervenute le badanti a [redacted].

[redacted] ha affermato che [redacted], [redacted] e [redacted] avevano rapporti di indifferenza nei confronti di loro cugino [redacted].

Il teste ha aggiunto che [redacted], nuovo amministratore di sostegno di [redacted], aveva continuato ad avvalersi della collaborazione di [redacted] per la gestione dei tre anziani zii (fino alla morte di [redacted] prima e di [redacted] poi).

Il testimone ha specificato che il patrimonio complessivo della famiglia [redacted] ammontava a circa 150 milioni di euro, divisi in parti uguali tra i cinque fratelli originari (ognuno titolare di circa 30 milioni di euro). La società di famiglia, comunque, era stata gestita e incrementata essenzialmente da [redacted], anche se poi ne avevano beneficiato tutti i titolari di partecipazioni sociali.

Rispondendo a specifica domanda, [redacted] ha affermato di essere stato esecutore testamentario di [redacted] e di aver prestato questo incarico a titolo oneroso.

In merito al colloquio tra [redacted] e [redacted] con [redacted], il teste ha confermato che la conversazione era stata registrata e che lui aveva sentito l'audio. In tale registrazione, era possibile sentire [redacted] che affermava di non aver rilasciato alcuna procura e di non aver intentato alcuna causa contro [redacted]. Il testimone ha asserito nuovamente che, dall'audio, si comprendeva che [redacted] non stava bene.

[redacted] ha affermato che [redacted] era stata in buone condizioni di salute fino al 2015, quando aveva dovuto concedere una procura per gestire i suoi affari. Il teste ha poi dichiarato di aver visto [redacted] nel 2018, al funerale della moglie, e che in tale occasione sembra un uomo distrutto dal dolore.

Il testimone ha infine confermato che [redacted], [redacted] e [redacted] avevano un legame affettivo profondo e vivevano insieme.

Il teste ha affermato di non sapere se, nei loro testamenti, [redacted] e [redacted] avessero disciplinato un'eventuale situazione di commorienza.

[redacted] ha infine riferito, per averlo saputo dal notaio [redacted], che [redacted] – prima di redigere il testamento del 2015 – aveva richiesto e ottenuto documentazione sulla [redacted].

In ordine all'esito della causa civile di rivendicazione della legittima (promossa a nome di [redacted] da [redacted]), il teste ha risposto che quel giudizio non si era concluso a sentenza, essendo stato raggiunto un accordo in via transattiva tra il [redacted] (erede di [redacted]) e [redacted] (nominato erede di [redacted] lo stesso giorno in cui quest'ultimo aveva rilasciato la procura generale in favore del nipote).

Da ultimo, il testimone ha confermato che i tre anziani, dal 2013 al 2018, si erano trasferiti stabilmente nella villetta di [redacted]; due badanti a tempo pieno li accudivano *in loco*.

Il teste ha altresì confermato di non aver mai fatto visita in quel periodo e di essersi recato a [redacted] solo successivamente, come esecutore testamentario.

**1.4 Infine, sono stati esaminati gli odierni imputati, [redacted] e [redacted].**

██████████ ha anzitutto chiarito di abitare a Milano con la moglie (██████████) e i due figli (██████████ e ██████████), precisando di aver un patrimonio immobiliare ingente (stimabile in circa 25 milioni di euro) e un reddito assai importante (superiore a 30.000,00 – 40.000,00 € al mese).

L'imputato ha ricordato che la famiglia ██████████ era composta originariamente da cinque fratelli (██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████) e si era sempre occupata di proprietà immobiliari (soprattutto nella zona di ██████████ a Milano). Il patrimonio complessivo della famiglia era stimabile intorno ai 170 o 180 milioni di euro ed era diviso in proprietà intestate ai cinque fratelli in parti uguali, cui dovevano aggiungersi due società di capitali (1 ██████████ S.r.l. e la ██████████ S.r.l., controllata dal ██████████ e dalla ██████████ S.a.s.).

Questo vasto patrimonio era gestito da ██████████ (accomandatario della ██████████ S.a.s.) e ██████████ (padre dell'odierno imputato, deceduto nel 1995, accomandatario della ██████████ S.a.s. e presidente della società). Dopo la morte di ██████████, fu ██████████ a ricoprire – insieme al fratello ██████████ – la carica di accomandatario della ██████████ S.a.s.

██████████ ha affermato di aver avuto sempre un rapporto molto stretto con gli zii, ██████████, ██████████ e il marito di quest'ultima ██████████, sin dalla primissima infanzia, vivendo nella villa accanto alla loro e frequentandoli intensamente.

L'imputato ha altresì precisato che ██████████, ██████████ e ██████████ avevano sempre abitato insieme, fin da quando risiedevano nella villa sita a Milano in ██████████ n. ██████████. Il prevenuto ha affermato che ██████████ aveva subito un malore ad agosto 2013 e che lui, appena informato, si era immediatamente attivato per rientrare dalla Corsica a Milano e mettersi a disposizione della famiglia, mentre gli altri cugini non avevano prestato alcuna assistenza.

Successivamente si era compreso che ██████████ aveva subito un'ischemia e dunque, dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, era stato trasferito dapprima al Don Gnocchi e poi alla Clinica La Madonnina (con costi di diaria superiori ai 2.000,00 € al giorno e una spesa complessiva pari a 60.000,00 - 80.000,00 €). Dopo la stabilizzazione, era stata organizzata un'assistenza integrale, ventiquattro ore su ventiquattro, con un personale di 6 - 7 persone e i tre anziani si erano spostati presso la casa sita a ██████████ a (██████████).

L'imputato ha precisato che, secondo una designazione preventiva di ██████████, venne nominato amministratore di sostegno ██████████.

Il prevenuto ha aggiunto di essersi occupato in concreto dell'organizzazione del personale e della logistica familiare «*fin quando non è morto zio ██████████*» (avvenuta il 18.08.2023), ribadendo che nessun cugino l'aveva affiancato in quest'attività e di aver frequentato gli zii con cadenza settimanale. Anche successivamente alla revoca di ██████████ dalla carica di amministratore di sostegno e il subentro dell'Avv. ██████████ era stato sempre ██████████ ad occuparsi degli anziani di famiglia.

Interrogato sui rapporti con ██████████, l'imputato ha ribadito la stretta vicinanza fin dall'infanzia (dovuta anche alla circostanza di essere rimasto prematuramente orfano di entrambi i genitori nel 1995), confermando la centralità del nucleo ██████████-██████████-██████████ nella sua vita («*zia ██████████, zio ██████████ e zio ██████████ per me erano il vero riferimento familiare*»).

Con riferimento a ██████████, il prevenuto ha affermato che la zia aveva avuto un peggioramento nel 2016-2017 (quando si era scoperto un trombo latente e si era deciso di non operarla per i rischi troppo elevati). ██████████ era poi morta tra l'11 e il 12 dicembre 2018 e ██████████ l'aveva chiamato la sera la sera del decesso, chiedendogli aiuto («*mi disse: ██████████, ti prego,*

adesso sono veramente rimasto solo, aiutami perché ci saranno un sacco di cose e io non sono in grado di gestirle”»).

era infatti senza altri parenti ed era consapevole che, se fosse venuto meno anche , non ci sarebbe stato nessuno ad aiutarlo.

Il prevenuto ha chiarito che, nei giorni immediatamente successivi al decesso della zia , non aveva avuto ancora contezza delle disposizioni testamentarie degli zii. La prima informazione in tal senso gli era giunta solo in seguito, quando lo gli aveva riferito di aver saputo da di una comunicazione dell'avv. , nella quale si dava notizia dell'esistenza di un documento depositato dal notaio che indicava quali eredi e . Quest'ultimo gli aveva chiesto aiuto per gestire la vicenda successoria e, per questa ragione, lo gli aveva suggerito di rilasciargli una procura. Conseguentemente, l'imputato si era attivato per trovare un notaio aperto sotto le festività natalizie (poi individuato in ), aggiungendo che in quell'occasione gli aveva comunicato la volontà di nominarlo suo erede.

In merito all'urgenza di farsi rilasciare sotto Natale una procura da , ha evidenziato che – sebbene a metà dicembre non fosse ancora a conoscenza delle disposizioni testamentarie – era convinto di essere erede di ed era consapevole di avere bisogno di supporto per gestire la quota di eredità (comprensiva di molte proprietà immobiliari e quote sociali).

Successivamente, dopo aver scoperto di essere un mero legatario, lo zio si era angosciato all'idea di non avere i mezzi per sopravvivere e dunque voleva risolvere la questione successoria (considerato anche che il patrimonio dello zio, dopo la morte della moglie , ammontava a soli 100.000,00 €).

L'imputato ha inoltre sottolineato che la cura degli anziani erano molto costosa, tanto vero che – con riferimento all'anno 2020 – l'Avv. , amministratore di sostegno di , aveva depositato un rendiconto da cui si evinceva che i costi sostenuti per erano superiori ai 200.000,00 €.

Ricostruendo la sequenza che condusse agli atti del 22.12.2018, ha dichiarato di non avere avuto una pregressa conoscenza dello studio notarile di , ma di averlo individuato dopo aver interpellato altri notai purtroppo non disponibili.

Contattato dall'odierno prevenuto, il notaio aveva prospettato la sua disponibilità per il 22.12.2018 a condizioni precise (verifica dello stato di salute di e presenza di testimoni, preferibilmente comprendenti un medico, stante l'età avanzata del disponente).

ha riferito di aver quindi accompagnato lo zio presso lo studio notarile la mattina del 22.12.2018, dove si erano presentati come testimoni la dott.ssa e l'avv. . L'imputato ha inoltre precisato che la dott.ssa (medico legale) aveva interloquuto con e gli aveva somministrato dei test; successivamente il notaio dopo aver parlato personalmente con , aveva proceduto alla redazione dei due atti previsti (ossia la procura generale in favore di e la nomina di quest'ultimo quale erede di ).

In seguito, avevano festeggiato il Natale a Milano insieme allo zio , il quale – appena vedovo – aveva piacere di stare in compagnia con i parenti rimasti e, soprattutto, con il nipote . Successivamente, lo zio era tornato alla casa di .

Dopo le festività natalizie, aveva chiamato e gli aveva comunicato di aver saputo da ( informato da ) che in realtà

Annetta aveva nominato come unico erede [redacted] e aveva lasciato al marito un legato in sostituzione di legittima, con cui gli aveva attribuito l'usufrutto vitalizio e generale sui beni ereditari. Dopo aver letto il testamento e analizzato tutti gli aspetti rilevanti, [redacted] aveva comunicato allo zio che – sulla base delle disposizioni testamentarie – avrebbe potuto contare su un reddito stimabile in 350.000,00 € lordi annui (da cui detrarre circa il 50% per imposte e tasse e in cui considerare eventuali spese straordinarie). L'esaminato ha aggiunto che, fino a quel momento, tutte le spese erano state sostenute da [redacted] (tramite l'amministratore di sostegno). L'imputato ha riferito che [redacted] era preoccupato dei costi e voleva essere sereno economicamente, anche alla luce dei problemi gestori legati a [redacted] e della consapevolezza di non avere altri parenti. Il presumibile reddito netto annuo, pari a 200.000,00 €, infatti, avrebbe potuto essere insufficiente per coprire spese straordinarie per motivi di salute. Dopo essersi consultato con commercialisti e legali, il prevenuto aveva informato lo zio [redacted] che c'era la possibilità di rinunciare al legato in sostituzione di legittima e ottenere la quota di riserva (pari al 50% del patrimonio di [redacted] ta) e che questa situazione l'avrebbe reso più sicuro economicamente (potendo contare su oltre 20 appartamenti). Dopo aver ripercorso le tappe che avevano condotto alla divisione del patrimonio familiare, [redacted] ha dichiarato che [redacted] – se avesse rinunciato al legato in sostituzione di legittima – avrebbe potuto contare su un patrimonio molto consistente (una grande villa a Milano, oltre 20 appartamenti e metà delle quote sociali appartamenti alla *de cuius*). L'imputato ha aggiunto che [redacted], in quel momento, era una persona assolutamente lucida e aveva compreso di avere bisogno di qualcuno per gestire la questione. Per questa ragione, [redacted] aveva chiesto aiuto al nipote [redacted], decidendo di rinunciare al legato e chiedere l'attribuzione della quota di legittima. Conseguentemente, [redacted] si era organizzato e, su consiglio dello stesso [redacted], aveva preso nuovamente appuntamento con il notaio [redacted]. L'imputato ha sottolineato come [redacted] avesse partecipato personalmente anche a questo secondo atto, nonostante la procura generale a lui già rilasciata del nipote. Interrogato sulle condizioni di salute di [redacted], [redacted] ha affermato che lo zio aveva solo problemi di deambulazione e stava sulla sedia a rotelle soltanto per il pericolo di una caduta. L'imputato ha negato che [redacted] avesse mai avuto problemi neurologici o ictus. Il prevenuto ha riferito che, nel periodo compreso tra l'11.12.2018 e la stipula dei due atti indicati, [redacted] si presentava come una persona «*cosciente, presente, lucida [...] malgrado avesse un'età molto avanzata*». Interpellato in ordine a una visita che i querelanti ([redacted] e [redacted]) avevano fatto a [redacted] nel febbraio 2019 a [redacted] a, [redacted] ha dichiarato di averne avuto notizia direttamente dallo zio, che lo aveva contattato telefonicamente per riferirgli che i cugini avevano posto molte domande relative alla procura generale e alla causa civile intentata contro [redacted]. L'imputato ha altresì riferito che [redacted] gli aveva detto di aver preferito non rispondere e dire di non ricordare, perché erano argomenti troppo dolorosi e i cugini [redacted] non si erano mai presentati nei momenti più tragici e difficili. Interrogato sull'evoluzione delle condizioni di salute di [redacted] dopo febbraio 2019, [redacted] ha riferito che, ad aprile 2019, lo zio era caduto e aveva riportato un importante trauma toracico, fonte di dolori acuti.

L'imputato ha inoltre confermato che, sempre ad aprile 2019, [REDACTED] era stato revocato dalla sua carica di amministratore di sostegno di [REDACTED] e che, al suo posto, era stato nominato l'Avv. [REDACTED]. Il prevenuto ha poi ribadito che, fino alla morte di [REDACTED] (avvenuta il 18.08.2023), era stato lui a prendersi cura e a prestare assistenza agli anziani zii. [REDACTED] ha dichiarato di aver dato procura a uno dei suoi legali, l'Avv. [REDACTED] perché agisse in sede civile per l'attribuzione della quota di legittima in favore di [REDACTED]. Successivamente, tuttavia, era intervenuta la morte di [REDACTED], il quale avevano nominato come unico erede il [REDACTED]. La causa civile si era estinta a seguito di un accordo transattivo stipulato tra [REDACTED] (quale erede di [REDACTED]) e il [REDACTED] (quale erede di [REDACTED]), con cui il primo aveva rinunciato a ogni pretesa e il secondo aveva riconosciuto immobili valutati cinque milioni di euro. L'accordo era stato consigliato dall'Avv. [REDACTED] (esecutore testamentario di [REDACTED]) ed era stato poi gestito dai legali delle due parti processuali, al fine di chiudere la questione il più velocemente possibile. L'imputato ha poi affermato che, vista la situazione che si era venuta a creare a seguito delle querele, l'Avv. [REDACTED] – quale amministratrice di sostegno di [REDACTED] – aveva fatto istanza per la nomina di un amministratore di sostegno anche per [REDACTED] (nella persona del notaio [REDACTED]). Dopo pochi mesi, tuttavia, [REDACTED] era stato ricoverato presso la Madonna ed era poi deceduto per cause naturali. Il costo del ricovero era ammontato a circa 70.000,00 € ed era stato sostenuto da [REDACTED] (per il tramite del suo amministratore di sostegno). Il prevenuto ha poi affermato che i rapporti tra gli altri cugini [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]), da un lato, e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], dall'altro, erano stati pressoché nulli: non erano mai andati a trovarli e non li avevano mai aiutati. Rispondendo al P.M., [REDACTED] ha specificato che all'inizio – quando era convinto di essere erede di [REDACTED] – [REDACTED] gli aveva rilasciato la procura generale per ricevere supporto nella gestione di un patrimonio che si prospettava come molto ingente. Successivamente, appreso di essere un mero legatario, [REDACTED] si era preoccupato all'idea di non avere le risorse economiche per vivere tranquillamente i suoi ultimi anni di vita e, pertanto, aveva deciso di rinunciare al legato e chiedere l'attribuzione della legittima. Il prevenuto ha specificato che [REDACTED] era perfettamente consapevole della situazione, nonché totalmente lucido nelle sue determinazioni: aveva deciso lui stesso di rinunciare al legato ed esercitare l'azione di riduzione, in modo da conseguire la quota di legittimità spettantegli («lui mi disse: "No, guarda preferisco esserci anch'io, quindi vengo anch'io fisicamente a firmare dal Notaio la rinuncia al legato"»).

Rispondendo alle domande del Tribunale, [REDACTED] ha affermato di aver avuto contezza del testamento di [REDACTED] solo dopo la morte di quest'ultimo. L'Avv. [REDACTED] l'aveva infatti informato che era stato depositato un testamento presso il notaio [REDACTED] e che il beneficiario della disposizione testamentaria era il [REDACTED]. L'imputato ha aggiunto che [REDACTED], consapevole che tutti i parenti erano molto abbienti, aveva preannunciato l'intenzione di lasciare la propria eredità a un ente o istituzione.

[REDACTED] ha affermato di aver conosciuto [REDACTED] pochi giorni prima del perfezionamento dell'atto del 22.12.2018, quando era stato contattato dal suddetto per verificare la sua disponibilità a redigere una procura generale e un testamento.

In particolare, l'imputato ha riferito che [redacted] aveva preso regolare appuntamento e poi si era presentato in studio, rappresentando la situazione: pochi giorni prima era venuta a mancare la zia [redacted], la quale – per quanto di sua conoscenza – aveva nominato come eredi il marito [redacted] e il fratello [redacted]; [redacted] era vedovo, senza figli o altri parenti, per cui sentiva la necessità di «*tranquillizzarsi dal punto di vista delle responsabilità, delle competenze, delle circostanze da affrontare prima di Natale*». La circostanza non aveva sorpreso il notaio, trattandosi di un'evenienza abbastanza frequente che qualche cliente avesse l'urgenza di redigere un atto prima delle festività natalizie.

Dopo aver appreso che l'età di [redacted] era avanzata, [redacted] aveva sentito la necessità di interloquire con il medesimo e compiere alcuni accertamenti. Il notaio aveva comunicato che la sua unica disponibilità era per la mattina del 22.12.2018, preannunciando che – trattandosi di un sabato e per di più prenatalizio – non avrebbe potuto assicurare la presenza di testimoni; per questa ragione, aveva chiesto a [redacted] di farsi accompagnare da due testi e da un medico legale, in ragione dell'età avanzata di [redacted], al fine di attestare l'assenza di patologie e accertare la capacità del soggetto.

[redacted] aveva inoltre specificato di non poter garantire il perfezionamento degli atti, riservandosi un'autonoma valutazione – di là dell'aspetto medico legale – in ordine alla capacità di intendere e di volere di [redacted]. Il notaio ha dichiarato di aver vagliato la suddetta capacità la mattina del 22.12.2018, con un colloquio personale tenuto con lo stesso [redacted]. Quest'ultimo aveva raccontato la sua attuale situazione (la recentissima scomparsa della moglie, il ricordo degli anni passati insieme, il dolore di essere rimasto da solo) nonché la sua professione (cinquant'anni come farmacista) e la sua passione per la musica (soprattutto classica).

Interrogato sul punto, [redacted] ha riferito che l'unico aspetto che rivelava l'anziana età del soggetto in esame era il passo claudicante e la circostanza che fosse arrivato nello studio notarile scon una sedia a rotelle. Per il resto «*era completamente e pienamente lucido*».

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto da redigere, [redacted] ha dichiarato che [redacted] gli aveva detto di sentirsi solo (in quanto vedovo e senza figli o altri parenti) e che l'unica persona che l'aveva sempre assistito e con cui intratteneva rapporti era [redacted] (nipote della moglie appena deceduta). Per questa ragione, [redacted] sentiva la necessità che qualcuno gestisse tutte le incombenze. Il notaio ha aggiunto di aver avuto la percezione che [redacted] fosse preoccupato dall'idea di non sapere gestire da solo un patrimonio molto importante.

[redacted] ha specificato che, subito dopo il suo colloquio preliminare, era intervenuto il medico legale. L'imputato ha precisato di non aver avuto alcun dubbio sulla competenza o sull'imparzialità di quest'ultimo, essendosi affidato alla sua qualifica professionale. L'esaminato ha aggiunto che, come notaio, aveva certificato gli atti da lui redatti; non aveva invece le competenze per valutare l'esattezza o la validità del parere medico-legale.

Rispondendo alle domande del Tribunale, [redacted] ha affermato che, se avesse conosciuto prima [redacted], non avrebbe avvertito la necessità di un parere medico legale e avrebbe redatto l'atto anche senza la perizia medica. Si trattava di una richiesta preventiva, avanzata quando aveva saputo l'età del soggetto; successivamente, visto che il medico legale era presente, non si era opposto alla sua valutazione professionale, trattandosi di un controllo aggiuntivo.

[redacted] ha specificato che, in data 22.12.2018, erano stati perfezionati sia la procura generale sia il testamento di [redacted]. La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, invece, era stata effettuata successivamente. A dicembre, infatti, non era ancora stato aperto il testamento di

██████████ e i soggetti coinvolti erano convinti che quest'ultima avesse nominato il marito come erede. A gennaio 2019, appreso che ██████████ era stato beneficiario soltanto di un legato in sostituzione di legittima, si era proceduto alla rinuncia del suddetto legato su richiesta dell'interessato. Infine, ██████████ ha dichiarato che gli atti erano stati fatti direttamente la mattina del 22.12.2018 (anche se il modello della procura generale era standard). Con riferimento alla rinuncia al legato, perfezionata il 16.01.2019, ██████████ ha riferito di essere stato contattato da ██████████ e che quest'ultimo gli aveva chiesto qualche consiglio in merito alla vicenda successoria, pur avendo già ricevuto una consulenza dai suoi legali. Il notaio aveva confermato i termini tecnico giuridici, senza valutazioni sull'opportunità intrinseca della scelta. ██████████ ha specificato di aver spiegato a ██████████ il significato giuridico dell'atto che si accingeva a compiere, aggiungendo che quest'ultimo «era anche lì perfettamente consapevole» e capace di intendere e volere.

## **2. LE PROVE DOCUMENTALI**

### **2.1 All'udienza del 14.09.2022, il Tribunale ha acquisito il certificato di morte di ██████████ e le sommarie informazioni rese dal medesimo in data 12.04.2019.**

In tali sommarie informazioni, ██████████ ha dichiarato di non volersi impossessare del patrimonio della moglie, ██████████, appena defunta. Il dichiarante ha aggiunto che i fratelli della moglie e l'Avv. ██████████ stavano cercando di dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere, al fine di impedire che lo stesso potesse impadronirsi delle sostanze di ██████████. La persona informata ha poi affermato di essersi recato da un notaio per dimostrare la propria capacità di intendere e volere nonché per proteggere i beni della moglie. ██████████ ha dichiarato di non aver letto il testamento della moglie e che, al momento della morte di ██████████, non era neanche consapevole che quest'ultima avesse redatto un testamento.

Il dichiarante ha inoltre precisato di aver sempre incoraggiato la moglie a predisporre un testamento, nella consapevolezza che – dopo la sua morte di ██████████ – i famigliari di quest'ultima avrebbero tentato di impossessarsi delle sue ricchezze.

██████████ ha affermato che ██████████ era stato l'unico ad essere sempre stato dalla sua parte, aggiungendo tuttavia di non ricordare di aver rilasciato deleghe o procure per amministrare i suoi beni o per esercitare azioni giudiziarie.

██████████ ha affermato che la moglie si era sempre affidata a ██████████ e a ██████████ per la gestione del patrimonio e che lui non si era mai interessato delle proprietà della donna. Il dichiarante ha aggiunto che, dopo la morte della moglie, i nipoti ██████████ e ██████████ erano andati a trovarlo e che, con loro, non aveva voluto parlare dell'eredità.

La persona offesa ha, inoltre, affermato di non aver visto il testamento di ██████████ e di non aver mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziario sui beni della moglie.

██████████ ha, infine, dichiarato di non conoscere le volontà della moglie e di aver appreso quel giorno stesso che l'asse ereditario era stato lasciato a ██████████ o.

### **2.2 All'udienza del 03.04.2024, è stata depositata la consulenza tecnico-psichiatrica del Dott. ██████████ o (dalla quale sono state espunte le pagine 2 e 3 nelle parti relative alla documentazione esaminata dallo stesso teste riguardanti l'attività di indagine).**

Dalla suddetta relazione, è possibile evincere come il consulente tecnico del P.M. abbia esaminato [REDACTED] in due sedute (in data 11.07.2019 e 17.07.2019), integrate da un esame psicodiagnostico.

L'esame obiettivo psichiatrico ha evidenziato un soggetto in condizioni generali discrete, lucido, vigile, cortese, parzialmente orientato nelle persone e limitatamente orientato nel tempo e rispetto a sé (come facilmente evincibile dalle risposte fornite alle domande del Dott. [REDACTED]). L'eloquio risultava fluente e il discorso, nella strutturazione e nei contenuti, appariva connotato dalla ricchezza propria del livello socio-culturale della persona, ancorché talvolta sfociasse nella perplessità e nelle "risposte di traverso". Il pensiero era immune da elementi di carattere dispercettivo e delirante ma, al tempo stesso, risultava gravemente impoverito. L'intelligenza appariva connotata da una condizione di decadimento che interessava soprattutto il ragionamento astratto, la memoria, l'identificazione delle persone e l'orientamento temporale. Il tono dell'umore era deflesso, con note di ansia, per il contesto esistenziale e soprattutto per la mancanza della moglie.

Poste tali premesse, il Dott. [REDACTED] ha evidenziato come il periziando presentasse una reazione depressiva dovuta al recentissimo lutto determinato dalla perdita della moglie. Secondo il parere del consulente del P.M., risultava difficile ipotizzare che – al momento della sottoscrizione dei due atti – [REDACTED] presentasse quella condizione di normalità cognitiva emersa dall'esame del medico legale e dal test MMSE, dovendosi invece ritenere che fosse già presente quella forma di decadimento cognitivo riscontrata al momento dell'esame obiettivo. In particolare, con riferimento al periodo in cui gli atti sono stati compiuti, il Dott. [REDACTED] ha ritenuto di poter qualificare deduttivamente la condizione del periziando come riferibile a un "Disturbo Neuro cognitivo Lieve in senilità avanzata – Reazione depressiva a lutto – Esiti motori di allegato peggiorato episodio cerebrovascolare". Facendo riferimento al momento dell'esame, invece, il consulente tecnico ha descritto una situazione peggiorata, diagnosticando un "Disturbo Neuro cognitivo Maggiore".

Il Dott. [REDACTED] ha aggiunto che il periziando non presentava una storia psichiatrica, ma che si trattava di una persona quasi centenaria, la quale, al momento dei fatti, presentava "con ogni probabilità" una condizione di involuzione cognitiva. In questo contesto, appariva ragionevole ritenere che tale condizione di fragilità e vulnerabilità fosse pienamente riconoscibile da parte chi lo aveva frequentato abitualmente. Il consulente tecnico ha precisato, con riferimento al criterio valutativo della coerenza di motivazioni, che [REDACTED] risultava pienamente coerente e motivato in ordine alla designazione di [REDACTED] quale persona idonea a tutelarlo, non avendo invece idea di chi fosse il procuratore realmente nominato e rinnegando gli atti sottoscritti.

In conclusione, il Dott. [REDACTED] ha ritenuto che – rispetto ai fatti e al periodo per cui si procede – il periziando presentasse un deficit delle funzioni cognitive, emotivo-affettive e volitive, connotato dunque da una specifica vulnerabilità, soprattutto con riferimento alla capacità di attuare scelte autonome. Questi elementi avrebbero dunque determinato una grave carenza delle risorse di analisi della realtà e di autodeterminazione del soggetto, affetto da una condizione di infermità rilevante ex art. 643 c.p. Tale condizione sarebbe stata riconoscibile da chi si fosse trovato in un rapporto stabile con TELÒ Marco, anche se non dotato di specifiche competenze in ambito medico, soprattutto in relazione alla trasmissione al periziando di notizie traumatiche.

**2.3 All'udienza del 18.11.2024, il Tribunale ha acquisito – solo come dato storico del fatto – la sentenza di condanna di [REDACTED].**

Con la suddetta sentenza, pronunciata in data 28.03.2024, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano che, in data 17.02.2022, aveva condannato con rito abbreviato [REDACTED] per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 643 c.p., in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento.

**2.4 All'udienza del 16.12.2024, il Tribunale ha acquisito le s.i.t. rese dalla Dott.ssa [REDACTED] in data 10.04.2019 e le s.i.t. rese da [REDACTED] in data 05.04.2019.**

[REDACTED] ha riferito che [REDACTED] non aveva patologie particolari che potessero influire sulla sua psiche e sulla sua capacità di intendere e di volere, descrivendolo come "*lucido e presente a se stesso*", con malattie compatibili con l'età avanzata.

La dichiarante ha affermato di aver visto [REDACTED] in occasione delle visite a domicilio effettuate in favore del cognato di quest'ultimo, [REDACTED], e che – in tali circostanze – era solita misurargli la pressione e scambiare con lui qualche parola.

[REDACTED] era impossibilitato a recarsi in ambulatorio in quanto costretto in sedia a rotelle, a causa dell'artrosi e dell'ipotrofia muscolare dovuta all'età avanzata.

[REDACTED] ha aggiunto che [REDACTED] era stato suo paziente sin dal 2016, quando era stata scelta come medico di base per la ripetizione delle ricette mediche.

Durante le sue visite domiciliari, [REDACTED] aveva potuto constatare la presenza di tre donne di origine nord-africana (che fungevano da badanti per i due anziani), di [REDACTED] (che svolgeva la funzione di coordinatrice delle badanti) e di un uomo di probabile origine cingalese (che presenziava in casa durante per la notte per le urgenze). Infine, la dichiarante ha affermato che [REDACTED] era perfettamente in grado di sostenere un colloquio anche con le Autorità competenti.

[REDACTED] ha dichiarato di aver iniziato a lavorare presso la dimora di [REDACTED] a gennaio 2018, per assistere [REDACTED] che, all'epoca, a differenza del marito, non era più autosufficiente. Dopo la morte di [REDACTED], avvenuta nel mese di dicembre, [REDACTED] aveva proseguito l'attività di badante domestica nei confronti di [REDACTED], ormai sulla sedia a rotelle. La dichiarante ha precisato che, presso il domicilio, dopo la morte di [REDACTED], [REDACTED], avevano vissuto soltanto [REDACTED] e [REDACTED], assistiti da alcune domestiche (tra cui [REDACTED], la stessa [REDACTED] e due badanti di origine marocchina).

[REDACTED] ha riferito che [REDACTED] non era autosufficiente, aveva bisogno di assistenza per le esigenze quotidiane ma risultava presente a sé stesso ed era capace di sostenere una conversazione. La dichiarante, infine, ha affermato che nei week-end il nipote di [REDACTED] veniva in visita, specificando di non ricordarsi il nome di battesimo ma precisando che viveva in una casa adiacente ai due anziani.

**2.5 All'udienza del 26.05.2025, il Tribunale ha acquisito la corrispondenza intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED] e tra [REDACTED] e [REDACTED].**

Corrispondenza a cui il teste aveva fatto riferimento nel corso della propria deposizione testimoniale.

**2.6 All'udienza del 19.06.2025, il Tribunale ha acquisito la documentazione come da allegato elenco prodotta dalla difesa di [REDACTED].**

In particolare, sono stati acquisiti:

1. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 19.01.2010;
2. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 14.07.2010 e verbale soci [redacted] S.r.l. del 22.07.2010;
3. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 30.03.2011;
4. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 13.06.2011;
5. Verbale soci [redacted] S.r.l. del 19.06.2013;
6. Verbale soci [redacted] S.r.l. del 22.05.2017;
7. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 28.05.2019;
8. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 17.06.2019;
9. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 10.02.2020;
10. Verbale soci [redacted] S.r.l. del 28.05.2009;
11. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 12.11.2010;
12. Documentazione relativa al prestito personale concesso da [redacted] a [redacted];
13. Verbale soci [redacted] S.r.l. del 21.09.2010;
14. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 16.02.2011;
15. Verbale soci [redacted] S.r.l. del 17.05.2011;
16. Verbale CDA [redacted] S.r.l. del 17.05.2011;
17. Report settimanali sullo stato di salute di [redacted] e [redacted] inviati da [redacted] all'Avv. [redacted] e alla Dott.ssa [redacted];
18. E-mail dell'Avv. [redacted] del 10.04.2021;
19. Nota di deposito dell'Avv. [redacted];
20. Certificato medico del 12.04.2019 firmato dal Dott. [redacted];
21. Foto ritraente [redacted];
22. Certificato medico dell'08.06.2021 firmato dal Dott. [redacted];
23. Missive dell'Avv. [redacted] del 14.12.2018 e del 09.01.2019.

## **2.7 All'udienza del 14.07.2025, il Tribunale ha acquisito la relazione tecnica sottoscritta dal Prof. [redacted].**

Il consulente tecnico, dopo aver visionato la documentazione sanitaria e non sanitaria concernente [redacted], ha svolto le seguenti osservazioni.

Anzitutto, con riferimento agli esiti del test MMSE, [redacted] ha sottolineato come la dott.ssa [redacted] avesse correttamente effettuato sia una valutazione tramite colloquio clinico, sia un approfondimento del funzionamento cognitivo di [redacted] tramite MMSE.

In particolare, il consulente tecnico della difesa ha evidenziato come la dott.ssa [redacted] non solo avesse effettuato il colloquio clinico *secundum leges artis*, ma avesse altresì impostato ed eseguito correttamente il test MMSE. [redacted] ha invece contestato quanto sostenuto dal dott. [redacted] in ordine alla circostanza che [redacted] avesse proposto il test "*in modo proponitivo*" (mancando ogni prova sul punto) e ha censurato soltanto l'attribuzione di un punteggio di 1/1 all'*item* copia di disegno (dovendosi pertanto riconoscere un punteggio totale pari a 28/30, da considerarsi comunque nella norma). In sintesi, dunque, l'esito del test MMSE non deponeva per la presenza di un deterioramento cognitivo rilevabile a tale diffusa misura di *screening*.

In secondo luogo, [redacted], richiamando quanto già argomentato, ha sottolineato come – al momento del rilascio della procura generale in favore di [redacted] – [redacted]

Marco non potesse ritenersi affetto da un “*disturbo neurocognitivo maggiore*” (con terminologia più corretta e preferibile, anche alla luce del DSM-5, rispetto a “*demenza senile*”).

Stanti le evidenze cliniche desumibili dalla documentazione esaminata, infatti, non risultava alcuna evidenza oggettiva che potesse portare a considerare sussistente un disturbo neuro-cognitivo maggiore. Il consulente tecnico della difesa ha altresì evidenziato che, all’epoca dei fatti, [REDACTED] non era nemmeno beneficiario di un amministratore di sostegno, era sempre stato considerato capace di prendere decisioni giuridicamente rilevanti, non aveva mai dovuto assumere farmaci anti-demenza o anti-depressivi e non aveva mai ricevuto l’indicazione di dover effettuare un approfondimento del suo funzionamento cognitivo.

Infine, [REDACTED] ha ritenuto di non poter condividere in più punti la consulenza redatta dal dott. [REDACTED]. In particolare, il consulente tecnico della difesa ha censurato l’approccio diagnostico, posto che [REDACTED] non aveva effettuato una valutazione in merito alle cause del disturbo neuro-cognitivo maggiore rilevato a luglio 2019, con implicazioni rilevanti in ordine alla retrodatazione della condizione osservata in tale frangente temporale.

Da un lato, infatti, non risultano in atti neuro-immagini dell’encefalo, che avrebbero potuto aumentare il livello di confidenza in merito all’inquadramento eziopatogenetico.

Dall’altro lato, invece, vi era evidenza oggettiva di una serie di fattori di rischio di tipo cerebrovascolare che avrebbero consentito di ipotizzare, quale principale meccanismo patogenetico della condizione neuro-cognitiva accertata a luglio 2019, una genesi di tipo vascolare.

Tali circostanze non avrebbero permesso di retrodatare, con ragionevole certezza, al 22.12.2018 la presenza di un disturbo neuro-cognitivo maggiore, difformemente da quanto sostenuto da [REDACTED], anche alla luce dei rilievi testimoniali e degli accertamenti effettuati da [REDACTED].

Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un disturbo neuro-cognitivo lieve, [REDACTED] ha evidenziato come tale disturbo sia caratterizzato da un modesto declino di uno o più domini cognitivi, che non interferiscono con l’indipendenza delle attività della vita quotidiana.

In conclusione, anche in tale ipotetica evenienza, la summenzionata condizione clinica non avrebbe raggiunto la soglia di infermità rilevante ai sensi dell’art. 643 c.p.

**2.8 Sempre all’udienza del 14.07.2025, sono stati acquisiti i verbali di assunzione di informazioni ex art. 391-bis c.p.p. nonché le relative relazioni ex art. 391-ter c.p.p. di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].**

[REDACTED] ha dichiarato di aver lavorato come collaboratrice domestica a [REDACTED], dal 1990 al 2019, per la famiglia [REDACTED], composta da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. Inizialmente aveva lavorato da sola ma, nel 2013, quando era stato male [REDACTED], era subentrato altro personale. [REDACTED] e [REDACTED] si erano occupati del personale e della gestione dei tre anziani.

La dichiarante ha affermato di conoscere [REDACTED] in quanto, dal 2013 in poi, quest’ultimo era diventato il suo punto di riferimento: spesso veniva a fare visita agli zii e a sincerarsi delle loro condizioni di salute. I rapporti tra gli zii e il nipote, per quanto di sua conoscenza, erano positivi. Gli altri familiari non si interessavano alla cura e all’assistenza dei tre anziani. Dopo il malore di [REDACTED] nel 2013 e il ricovero di quest’ultimo presso la Clinica Madonna di Milano, erano stati [REDACTED] e [REDACTED] ad accompagnare [REDACTED] a e

██████████o a fare visita al congiunto ricoverato. Alla morte di ██████████a, avvenuta in data 11.12.2018, ██████████ si era recato presso l'abitazione della zia.

Con riferimento alle condizioni generali di salute di ██████████ in quel periodo, ██████████ ha dichiarato che – nonostante i 96 anni – era “*sempre presente con la testa*” e prendeva tutti i farmaci prescritti.

La dichiarante ha inoltre aggiunto che, poco dopo la morte di ██████████, in due occasioni i nipoti ██████████ e ██████████ avevano fatto visita a ██████████o e che, dopo tali visite, ██████████ era rimasto molto agitato.

██████████ ha affermato di essere in Italia dal 2009 e di aver lavorato come collaboratrice domestica per ██████████, ██████████ e ██████████ (dapprima a Milano e, dal 2013, a ██████████). Per ogni problema concernente la gestione dei tre anziani, si era rivolta a ██████████ o ██████████.

I rapporti tra zii e nipote sono sempre stati buoni: nel periodo trascorso a Milano, ██████████ era venuto spesso a pranzare dagli zii; quando ██████████ aveva avuto un malore, era stato ██████████ a gestire la situazione e trovare una autista per assicurarsi che ██████████ e ██████████o potessero fare visita al congiunto ricoverato; successivamente, quando gli anziani si erano trasferiti a ██████████, ██████████o aveva fatto loro visita una volta alla settimana. Nessun altro familiare si era mai interessato ai tre anziani. Il giorno della morte di ██████████, ██████████ si era recato presso l'abitazione degli zii e aveva prestato assistenza. ██████████ ha ricordato che, quella notte, ██████████ aveva richiesto l'aiuto del nipote ██████████ e quest'ultimo gli aveva promesso di assisterlo.

Con riferimento alle condizioni di salute di ██████████ in quel periodo, ██████████ ha dichiarato che lo stesso era preoccupato e addolorato per la perdita della moglie. Dopo aver visionato una foto ritraente ██████████o con un ematoma nella parte sinistra del torace, la dichiarante ha affermato che l'anziano era caduto poco dopo la morte della moglie e si era procurato il trauma suddetto. Dell'incidente era stato avvisato ██████████, il quale si era preoccupato e aveva chiamato il Dott. ██████████ della Clinica Madonnina per far visitare l'anziano zio.

██████████ ha dichiarato di essere stata dipendente con mansioni di impiegata, da luglio 2005, dell'██████████ (riconducibile alla famiglia ██████████ e amministrata da ██████████) e, da novembre 2010, a seguito della divisione societaria, dell'██████████ S.r.l. (i cui soci erano al 50% ██████████ e ██████████).

La dichiarante ha affermato di conoscere ██████████o, nipote di ██████████o e di ██████████a: dal 2005 al 2010, infatti, ██████████o era stato socio dell'██████████ e, successivamente, amministratore della ██████████.

██████████ ha aggiunto che, da settembre 2013, dopo il malore di ██████████o, il rapporto tra il nipote e gli zii era diventato ancora più stretto e lei stessa era solita rivolgersi a ██████████o per ogni esigenza di salute degli anziani.

La persona informata ha rammentato un prestito effettuato da ██████████o a marzo 2012 in favore del nipote (pari a circa € 70.000,00), specificando che il medesimo era stato restituito in un mese e mezzo, nel mese di maggio.

██████████ ha poi ricordato che ██████████o, a partire dal 2013, era stato ricoverato più volte presso la Clinica Madonnina. Tali ricoveri erano stati organizzati e gestiti da ██████████.

██████████ e dall'amministratore di sostegno dello zio (dapprima ██████████ e poi ██████████). I costi delle degenze e delle cure sanitarie presso la predetta clinica, inoltre, erano risultati molto onerosi (da circa € 15.000,00 per una settimana a circa € 50.000,00 per un mese). ██████████ ha dichiarato di conoscere anche ██████████ e ██████████, aggiungendo che – dopo il 2013 – ██████████ si era occupato di tutte le questioni sanitarie, coordinandosi con l'amministratore di sostegno.

La dichiarante ha poi affermato che, tra il 2014 e il 2018, anche ██████████ era stata ricoverata presso la Clinica Madonnina e che, nel 2018, il ricovero era stato organizzato da ██████████ insieme a ██████████. Anche con riferimento a queste degenze e cure sanitarie, ██████████ ha riportato costi molto ingente (da un minimo di € 15.000,00 a un massimo di € 50.000,00).

## **2.9 All'udienza del 29.09.2025, il Tribunale ha acquisito i documenti offerti dalla difesa dell'imputato ██████████ nonché richiesta e decreto di sequestro.**

In particolare, sono stati acquisiti:

- a) L'atto pubblico rep. N. 821 e racc. n. 355 di conferimento di procura generale in favore di FERRARIO Romolo Giuseppe Antonio, rogato in data 22.12.2018 dal Notaio ██████████
- b) L'atto pubblico rep. N. 823 e racc. n. 357 di rinuncia al legato in sostituzione di legittima disposto con testamento olografo da ██████████, rogato dal Notaio ██████████ in data 16.01.2019.

\* \* \*

Alla luce dell'istruttoria dibattimentale, fin qui brevemente ricostruita, questo Tribunale ritiene che gli imputati debbano essere assolti dall'addebito loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Giova anzitutto rammentare come l'art. 643 c.p. punisce «*chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso*». Trattasi dunque di un reato comune che richiede, per la propria compiuta integrazione, i seguenti elementi costitutivi: a) l'abuso dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero l'abuso dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata; b) la induzione a compiere un atto che comporti, per la persona interessata o per altri, un effetto giuridico dannoso; c) il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto concerne il primo dei summenzionati elementi costitutivi, ossia l'abuso dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore ovvero l'abuso dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, costituisce *ius receptum* in seno alla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «*il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per "infermità psichica" deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà*

*intellettive o volitive, mentre la "deficienza psichica" è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico [...]. In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti» (v. ex pluribus Cassazione penale sez. IV, 30/03/2017, n. 24930). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che «ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p., sono necessarie queste condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete (minore età, infermità o deficienza psichica), sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti» (v. Cassazione penale sez. II, 31/05/2024, n. 30551).*

Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta in sede dibattimentale, non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che ██████████ – al momento in cui sottoscrisse la procura generale e la rinuncia al legato – fosse in una situazione di infermità o deficienza psichica, tale da determinare una situazione di accentuata vulnerabilità, potenzialmente oggetto di abuso da parte di terzi.

Punto di partenza ineludibile, per giungere a tale conclusione, è costituito dalla testimonianza del dott. ██████████ e dalla consulenza tecnico-psichiatrica da egli redatta.

██████████ ha infatti sottoscritto una consulenza tecnica psichiatrica sul ██████████, dichiarando che – all'esito dell'accertamento da lui compiuto – la diagnosi era stata di «*disturbo neuro cognitivo lieve in senilità avanzata, reazione depressiva al lutto, esiti motori di allegato pregresso episodio cerebro vascolare*». Il C.T. del P.M. ha inoltre precisato che tale quadro clinico, a suo parere, configurava una condizione di infermità potenzialmente rilevante ai fini della circuibilità, riconoscibile da chi fosse in contatto abituale con il soggetto periziando.

██████████ ha affermato che ██████████, durante le visite, appariva discretamente curato, lucido e cortese, ma solo parzialmente orientato nelle persone e nel tempo, con evidenti carenze mnesiche e risultati deficitari ai test neuropsicologici («*discretamente curato nella persona, lucido, vigile e cortese, parzialmente orientato nelle persone, mostra di non avere idea di chi sia il Ferrario Romolo e solo limitatamente orientato nel tempo rispetto a sé [...] qua si è evidenziato evidenti carenze mnesiche, che sono anche citate nella relazione, e sono poi usciti anche deficitari i test neuro psicologici che sono stati fatti*»).

Durante le suddette visite, ██████████ ha riscontrato in ██████████ condizioni neuro-cognitive molto gravi, tali da configurare un «*disturbo neuro-cognitivo maggiore*». Da tale

circostanza di fatto, in base all'evoluzione naturale della patologia, il C.T. del P.M. ha dedotto la sussistenza a dicembre 2018 di un “*disturbo neuro-cognitivo lieve in senilità avanzata*”, ossia di un decadimento neuro-cognitivo, riconoscibile anche da soggetti privi di competenza medica, purché abitualmente frequentatori del periziando.

L'esame obiettivo psichiatrico ha infatti evidenziato un soggetto in condizioni generali discrete, lucido, vigile, cortese, parzialmente orientato nelle persone e limitatamente orientato nel tempo e rispetto a sé. Il pensiero, immune da elementi di carattere dispercettivo e delirante, risultava tuttavia gravemente impoverito. L'intelligenza appariva inoltre connotata da una condizione di decadimento che interessava soprattutto il ragionamento astratto, la memoria, l'identificazione delle persone e l'orientamento temporale. Il tono dell'umore era deflesso, con note di ansia, per il contesto esistenziale e soprattutto per la mancanza della moglie appena defunta.

Secondo il parere del C.T. del P.M., risultava difficile ipotizzare che – al momento dei due atti, sottoscritti sette mesi prima, tra dicembre 2018 e gennaio 2019 – [redacted] presentasse quella condizione di normalità cognitiva emersa dall'esame del medico legale e dal test MMSE praticato. Doveva invece ritenersi, secondo il summenzionato ragionamento deduttivo-ipotesico, che fosse già presente quella forma di decadimento cognitivo riscontrata al momento dell'esame obiettivo.

Il Dott. [redacted] ha aggiunto che il periziando, pur non presentando una storia psichiatrica, era persona quasi centenaria, la quale, al momento dei fatti, presentava “*con ogni probabilità*” una condizione di involuzione cognitiva. In tale contesto, appariva “*ragionevole*” ritenere che tale condizione di fragilità e vulnerabilità fosse pienamente riconoscibile da parte chi lo aveva frequentato abitualmente. Il consulente tecnico ha poi precisato, con riferimento al criterio valutativo della coerenza di motivazioni, che [redacted] risultava pienamente coerente e motivato in ordine alla designazione di [redacted] quale persona idonea a tutelarlo, non avendo invece idea di chi fosse il procuratore realmente nominato e rinnegando gli atti sottoscritti.

In conclusione, il Dott. [redacted] ha ritenuto che – rispetto ai fatti e al periodo per cui si procede – il periziando presentasse un *deficit* delle funzioni cognitive, emotivo-affettive e volitive, connotato dunque da una specifica vulnerabilità, con riferimento alla capacità di attuare scelte autonome.

È tuttavia necessario sottolineare come il C.T. del P.M. abbia visitato [redacted] l'11 e il 17 luglio 2019, sette mesi dopo l'accertamento medico-legale svolto dalla dott.ssa [redacted] in data 22.12.2018 e dunque sette mesi dopo la sottoscrizione degli atti *de quibus*. Lo stesso [redacted] ha specificato che la sua valutazione risale a mesi successivi agli atti notarili e che le deduzioni, contenute nella relazione, erano dunque state effettuate *ex post*.

In ordine alla differenza rispetto alla valutazione compiuta dalla dott.ssa [redacted], [redacted] ha affermato che tale differente valutazione poteva logicamente derivare dalla circostanza che [redacted] (medico legale ma non psichiatra) aveva somministrato un test «*basico*», ossia il MMSE, senza alcun approfondimento clinico. Anche tale affermazione, tuttavia, è stata definita una mera ipotesi, priva di riscontro oggettivo ed è pertanto sprovvista di sostrato probatorio.

È vero dunque che, in sede di colloquio, [redacted] non era capace di ricordare il rilascio della procura generale o la rinuncia al legato in sostituzione di legittima; ma è parimenti vero che tale colloquio si è verificato a metà luglio 2019, sette mesi dopo la sottoscrizione degli atti in esame, residuando pertanto la ragionevole possibilità che – in un soggetto molto anziano, affetto da molteplici patologie, afflitto da un recente lutto – la situazione clinica fosse precipitata in un secondo momento, successivo al 22.12.2018 e dunque irrilevante ai fini del presente procedimento.

Sul punto merita di essere richiamata la consulenza tecnica depositata dalla difesa e redatta dal Prof. [REDACTED] e. Quest'ultimo, infatti, dopo aver visionato la documentazione sanitaria e non sanitaria concernente [REDACTED], ha avuto modo di prendere una netta posizione, introducendo una spiegazione alternativa in relazione al repentino peggioramento dello stato di salute del medesimo [REDACTED], tale da escludere (o quantomeno rendere meramente possibile) uno stato di infermità già sussistente in data 22.12.2018 o in data immediatamente successiva.

Anzitutto, [REDACTED] ha sottolineato come la dott.ssa [REDACTED] avesse correttamente effettuato sia una valutazione tramite colloquio clinico, sia un approfondimento del funzionamento cognitivo di [REDACTED] tramite MMSE. Il C.T. della difesa ha inoltre contestato quanto sostenuto dal dott. [REDACTED] in ordine alla circostanza che [REDACTED] avesse proposto il test "in modo propositivo" (mancando ogni prova sul punto) e ha censurato soltanto l'attribuzione di un punteggio di 1/1 all'item copia di disegno (dovendosi pertanto riconoscere un punteggio totale pari a 28/30, da considerarsi comunque nella norma, non indicativo di alcun decadimento cognitivo).

In secondo luogo, [REDACTED] ha sottolineato come – al momento della sottoscrizione degli atti *de quibus* – non risultasse alcuna evidenza oggettiva che potesse portare a considerare sussistente, a carico di [REDACTED], un disturbo o un decadimento neuro-cognitivo. All'epoca dei fatti, d'altra parte, [REDACTED] non era beneficiario di un amministratore di sostegno, era sempre stato considerato capace di prendere decisioni giuridicamente rilevanti, non aveva mai dovuto assumere farmaci anti-demenza o anti-depressivi e non aveva mai ricevuto l'indicazione di dover effettuare un approfondimento del suo funzionamento cognitivo.

Infine, in relazione alla consulenza redatta dal dott. [REDACTED], il Prof. [REDACTED] ha ritenuto di non poterla condividere in più punti. Il C.T. della difesa, in particolare, censurato l'approccio diagnostico, posto che [REDACTED] non aveva effettuato una valutazione in ordine alle cause del disturbo neuro-cognitivo maggiore rilevato a luglio 2019, con implicazioni rilevanti in ordine alla retrodatazione della condizione osservata in tale frangente temporale.

Da un lato, infatti, non risultavano in atti neuro-immagini dell'encefalo, che avrebbero potuto aumentare il livello di confidenza in merito all'inquadramento eziopatogenetico.

Dall'altro lato, invece, vi era evidenza oggettiva di una serie di fattori di rischio di tipo cerebrovascolare che avrebbero consentito di ipotizzare, quale principale meccanismo patogenetico della condizione neuro-cognitiva accertata a luglio 2019, una genesi di tipo vascolare.

Tali circostanze non avrebbero permesso di retrodatare, con ragionevole certezza, al 22.12.2018 la presenza di un disturbo neuro-cognitivo maggiore. Sussisteva infatti la ragionevole ipotesi che tale decadimento fosse avvenuto in maniera improvvisa, a causa dell'età avanzata e dei concomitanti fattori di rischio di tipo cerebrovascolare, in epoca posteriore alla sottoscrizione degli atti in esame.

Tale possibilità risulta corroborata e acquisisce ulteriore consistenza alla luce degli accertamenti effettuati da [REDACTED] e delle deposizioni testimoniali acquisite in sede di istruttoria.

Anzitutto, come si è già avuto modo di osservare, il test MMSE eseguito da [REDACTED] ha dato un risultato pari a 29/30. Anche volendo togliere un punto in relazione all'item grafico, come suggerito dal Prof. [REDACTED], il punteggio finale risulterebbe pari a 28/30 e dunque non indicativo di alcun decadimento neuro-cognitivo. Sulla correttezza delle modalità esecutive del summenzionato test, d'altra parte, non è ragionevole dubitare. Da un lato, infatti, il Prof. [REDACTED] ha ritenuto che – sulla base della documentazione esaminata – il MMSE era stato eseguito *secundum leges artis*, non sussistendo alcuna prova in senso contrario. Dall'altro lato, invece, il medesimo Dott. [REDACTED] ha affermato che la sua spiegazione in ordine alla

difformità di valutazione – ossia la sottoposizione del test in chiave “*proponitiva*” e la non specializzazione della Dott.ssa [REDACTED] in ambito psichiatrico – era una mera congettura, per sua natura ipotetica, priva di alcun sostegno al di fuori del campo delle speculazioni logiche.

In secondo luogo, una molteplicità di testimonianze – tra loro assolutamente convergenti e provenienti anche da soggetti portatori di interessi contrapposti – ha permesso di appurare che, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, lo stato di salute di [REDACTED] era valutabile in termini positivi.

[REDACTED] ha riferito che – prima della morte della moglie [REDACTED] – la situazione fisica di [REDACTED] era sostanzialmente positiva (*«prendeva sempre la pillola per il cuore, aveva i suoi alti e bassi, però una persona presente, leggeva il giornale, mi ricordo che quel periodo là una volta sono stato, abbiamo commentato il concerto di Jovanotti, lui era comunque un appassionato di musica e amava la musica tout court, quindi anche quella ... io poi sulle sue condizioni specifiche di salute era comunque una persona che si curava»*).

Il medesimo teste ha affermato che [REDACTED] era rimasto distrutto dalla morte della moglie e, successivamente, era andato sempre più declinando (*«è stato un lento spegnersi, una persona che ha somatizzato fortemente questa perdita, mio zio era un uomo profondamente innamorato della moglie»*). Anche in tali condizioni, tuttavia, [REDACTED] era autosufficiente, si vestiva e mangiava autonomamente, era capace di riconoscere i parenti e li chiamava per nome.

In relazione alla visita effettuata a inizio 2019, in cui [REDACTED] aveva negato di aver voluto intentare causa contro [REDACTED], una ragionevole spiegazione può essere rinvenuta nell’esame di [REDACTED] lo, laddove il medesimo riporta le parole dello zio (*«lui mi disse “Guarda [REDACTED], tutte le situazioni chiaramente legate alla rinuncia, però la cosa incredibile io ho preferito non rispondere, dire no, non me lo ricordo perché era veramente doloroso, mai si son visti i momenti tragici, addirittura come tu ben sai non sono neanche venuti al funerale di zia [REDACTED] e sono venuti qui a farmi queste domande [...] Ho preferito mentire, ho preferito dire non mi ricordo che rispondere che tutto questo stava avvenendo alla luce di quella che era la situazione”*»).

È vero che [REDACTED] è imputato nel presente procedimento e, dunque, le sue dichiarazioni devono necessariamente essere oggetto di un penetrante vaglio al fine di valutare la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. È parimenti vero, tuttavia, che tale testimonianza *per relationem* appare intrinsecamente lineare, precisa, ragionevole, priva di contraddizioni e anzi pienamente congrua rispetto alle condizioni esistenziali di [REDACTED] al momento dei fatti. Non può essere inoltre sottaciuto che le dichiarazioni di [REDACTED] hanno trovato una pluralità di riscontri estrinseci. Da un lato, infatti, lo stesso [REDACTED] – nelle s.i.t. del 12.04.2019 acquisite agli atti – ha dichiarato che, dopo la morte della moglie, i nipoti [REDACTED] [REDACTED] erano andati a trovarlo e che, con loro, non aveva voluto parlare dell’eredità. Dall’altro lato, invece, le positive condizioni di salute di [REDACTED] sono state confermate da più soggetti, anche portatori di un interesse contrario rispetto a quello dell’odierno imputato. Deve pertanto essere formulato, alla luce delle suesposte osservazioni, un giudizio di piena credibilità soggettiva e di piena attendibilità oggettiva in relazione al narrato di [REDACTED].

Anche [REDACTED] [REDACTED] ha affermato che, prima della morte della moglie, [REDACTED] era un uomo stanco ma lucido, con normali capacità di relazione e di linguaggio (*«era una persona novantenne con i suoi acciacchi fisici, stanco, una persona stanca, con una capacità lessicale di discussione normale [...] un po’ stanco comunque della vita perché non riusciva neanche più a coltivare le sue passioni, in modo principale quello della musica o della lettura [...] stanca di vivere, però era presente, tirava la giornata»*).

Il medesimo teste ha aggiunto di aver visto [redacted] a febbraio 2019, dopo il decesso di [redacted], nella casa di [redacted], seduto in soggiorno vicino a [redacted]. In tale circostanza, [redacted] era distrutto dalla perdita della moglie, ma capace di riconoscere il nipote e senza *deficit* mentali apparenti (*«lo vedo come una persona [...] distrutta [...] mi ha riconosciuto, certamente mi ha riconosciuto»*).

[redacted], rispondendo alle domande concernenti le condizioni di [redacted] prima del decesso di [redacted], ha descritto lo zio come molto anziano ma presente a sé stesso (*«era una persona molto anziana con grandi limiti fisici, per il resto era abbastanza presente»*).

Con riferimento al periodo successivo alla morte della moglie, la testimone ha dichiarato che [redacted] era molto affranto e non sembrava *«totalmente lucido»*, ma ha altresì precisato di non avere elementi specifici per affermarlo.

[redacted], presente al momento della sottoscrizione degli atti in esame, presso lo studio notarile [redacted] in data 22.12.2018, ha dichiarato che [redacted] era lucido e presente, ben vestito e curato, pur mostrando grande tristezza per il lutto appena subito. La teste ha aggiunto che [redacted] era arrivato in sedia a rotelle ma che per il resto appariva vigile, nonostante l'età avanzata (*«ricordo anche con in quella occasione come sempre dico: "Arrivarci a quella età così", ho pensato dentro di me, perché sapevo che era più che novantenne»*).

[redacted], medico di base dei tre anziani, ha dichiarato che [redacted] – nonostante l'età avanzata – partecipava alle conversazioni ed era sempre interessato agli aspetti medici delle prescrizioni, chiedendo quale molecola fosse stata scelta, per quale ragione e quale fosse il meccanismo d'azione (mostrando curiosità e piena comprensione intellettuale).

Alla domanda se lo avesse trovato presente a sé stesso anche dopo la morte della moglie, la teste ha risposto affermativamente, aggiungendo che [redacted] le diceva spesso: *«Dottorressa, è una cosa che non dovrebbe mai capitare nella vita: la perdita della persona cara»*.

[redacted] ha dichiarato di aver visto [redacted] nel 2018 soltanto al funerale della moglie, affermando che in tale occasione era distrutto (*«si teneva al braccio a [redacted], un uomo che non ha detto praticamente nemmeno una parola»*). Tale circostanza, peraltro assolutamente fisiologica durante un momento emotivamente difficile quale il lutto di una persona cara, appare inconferente in ordine all'eventuale infermità di [redacted]. Le ulteriori dichiarazioni del testimone vertono sull'audio registrato da [redacted] durante la visita di gennaio 2019, il quale ha già trovato una plausibile spiegazione nelle dichiarazioni di [redacted], che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate.

Lo stato di salute di [redacted] è stato oggetto di domande anche durante l'esame dei due odierni imputati, [redacted] e [redacted].

Da un lato, infatti, [redacted] ha affermato che [redacted], a dicembre 2018, era una persona assolutamente lucida (*«discuteva il piano farmacologico con il dottor [redacted] quando andavano a discutere [...] è stato sempre lucido, non ha mai avuto manifestazioni di oblio o di problemi, era una persona presente, pratica»*) e aveva compreso di avere bisogno di qualcuno per gestire la questione successoria (*«non si è occupata per rispetto del patrimonio di zia [redacted], ma quel giorno ha capito che qualcuno se ne doveva occupare»*). L'imputato ha aggiunto che lo zio aveva solo problemi di deambulazione e stava sulla sedia a rotelle soltanto per il pericolo di una caduta (*«Zio [redacted] non ha mai avuto alcun problema, aveva problemi di deambulazione e basta»*).

Il prevenuto ha negato che [redacted] avesse mai avuto problemi neurologici o ictus (*«Non ha mai avuto problemi neurologici, mai di alcun tipo [...] Mai avuto un ictus zio [redacted], mai, mai»*),

riferendo che – nel periodo compreso tra dicembre 2018 e gennaio 2019 – [redacted] si presentava come una persona «*cosciente, presente, lucida [...] malgrado avesse un'età molto avanzata*».

Infine, [redacted] ha specificato che [redacted] era perfettamente consapevole della situazione, nonché totalmente lucido nelle sue determinazioni: aveva deciso lui stesso di rinunciare al legato ed esercitare l'azione di riduzione, in modo da conseguire la quota di legittimità spettantegli («*lui mi disse: "No, guarda preferisco esserci anch'io, quindi vengo anch'io fisicamente a firmare dal Notaio la rinuncia al legato"*»).

Dall'altro lato, invece, [redacted] ha dichiarato di aver vagliato la capacità di intendere e di volere di [redacted] la mattina del 22.12.2018, con un colloquio condotto personalmente. L'imputato ha riferito che l'unico aspetto che rivelava l'anziana età del soggetto in esame era il passo claudicante e la circostanza che fosse arrivato nello studio notarile con una sedia a rotelle; per il resto «*era completamente e pienamente lucido*».

Tali affermazioni, ancorché provenienti dagli odierni imputati, oltre a risultare intrinsecamente lineari e congruenti, hanno trovato un riscontro estrinseco nelle dichiarazioni degli altri testimoni, ragion per cui non vi è motivare di dubitare della loro veridicità e attendibilità.

Lo stato di salute di [redacted] è stato oggetto di dichiarazioni anche nei verbali acquisiti con il consenso delle parti, che qui è necessario richiamare brevemente.

[redacted] ha riferito che [redacted] non aveva patologie particolari che potessero influire sulla sua psiche e sulla sua capacità di intendere e di volere, descrivendolo come «*lucido e presente a sé stesso*», con malattie compatibili con l'età avanzata (artrosi, osteoporosi, diabete di secondo tipo non insulina dipendente). Inoltre, la dichiarante ha affermato che [redacted] era perfettamente in grado di sostenere un colloquio anche con le Autorità competenti.

[redacted] ha dichiarato che [redacted], sebbene non fosse autosufficiente e avesse bisogno di assistenza per le esigenze quotidiane – risultava presente a sé stesso ed era capace di sostenere una normale conversazione.

[redacted] ha dichiarato, con riferimento alle condizioni generali di salute di [redacted] in quel periodo, che – nonostante i 96 anni – l'anziano era «*sempre presente con la testa*» e prendeva tutti i farmaci prescritti.

[redacted] ha affermato che, all'epoca dei fatti, [redacted] era preoccupato e addolorato per la perdita della moglie, senza aggiungere altre considerazioni.

In conclusione, alla luce dei summenzionati elementi probatori, vi è la ragionevole possibilità che [redacted], al momento della sottoscrizione della procura e della rinuncia al legato, fosse pienamente capace di intendere e volere, non risultando affetto da alcuna infermità o deficienza psichica. Il repentino peggioramento dello stato di salute può ben essere dovuto all'età avanzata, al profondo lutto appena subito, ai concomitanti fattori di rischio cardiovascolare, nonché alla caduta traumatica avvenuta nei primi mesi del 2019 (che ha determinato anche un importante ematoma, come evincibile dalla documentazione fotografica in atti e dalle dichiarazioni dei vari testimoni).

Già questa conclusione, a ben vedere, sarebbe sufficiente per escludere il perfezionamento del reato contestato agli odierni imputati. Merita, tuttavia, di essere affrontato il tema concernente il secondo elemento costitutivo del delitto in esame, ossia l'induzione a compiere un atto che comporti, per la persona interessata o per altri, un effetto giuridico dannoso.

Anzitutto, giova evidenziare che, per granitica giurisprudenza di legittimità, «*nel delitto di circonvenzione di incapaci il profitto dell'agente e il danno della vittima sono eventi del tutto*

*eventuali, essendo sufficiente, per il perfezionamento del reato, che l'atto compiuto dall'incapace sia idoneo a produrli, sicché, ove essi si verificano, restano assorbiti nel reato medesimo, a condizione che costituiscano l'effetto giuridico proprio di quell'atto, non verificandosi, invece, tale assorbimento nel diverso caso in cui profitto e danno siano l'effetto giuridico di una distinta attività del reo, pur nell'ambito di rapporti insorti a seguito dell'atto che la vittima è stata indotta a compiere» (v. Cassazione penale sez. II, 13/12/2022, n. 11644). È pertanto dovere dell'interprete individuare l'atto o gli atti coinvolti e verificare la loro astratta idoneità a determinare un nocumento in capo al soggetto incapace (ossia, nel caso di specie, [redacted]) ovvero a soggetti terzi (ossia, nel caso sottoposto all'attenzione dell'odierno giudicante, [redacted]).*

Ebbene, nella prospettazione accusatoria, tali atti sarebbero individuabili:

- a) Nell'atto pubblico (rep. N. 821 e racc. n. 355) con cui, in data 22.12.2018, [redacted] ha conferito una procura generale in favore di [redacted], con attribuzione a quest'ultimo del potere di rappresentarlo nel compimento *“di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, relativamente ai beni personali del conferente”*, ivi compresi atti di gestione ed amministrazione, atti di investimento e disposizione, assunzione di mutui, azioni giudiziarie, accettazione e rinuncia ad eredità e legati;
- b) Nell'atto pubblico (rep. N.823 e racc. n. 357) con cui, in data 16.01.2019, [redacted] ha rinunciato al legato in sostituzione di legittima lasciategli dalla moglie con testamento olografo, pubblicato in data 19.12.2018.

A tali atti è seguita un'azione giudiziaria intentata da [redacted], in qualità di procuratore generale di [redacted] teleologicamente orientata ad ottenere il riconoscimento della quota di legittima ereditaria lesa dalla disposizione testamentaria di [redacted].

Anzitutto, con riferimento alla procura generale, è necessario evidenziare come tale atto – di per sé considerato – non possa essere considerato idoneo a produrre effetti dannosi, limitandosi ad attribuire al procuratore la rappresentanza del conferente e legittimandolo a compiere atti giuridici in nome e per conto del conferente (*ex artt. 1387 ss. c.c.*). Trattasi pertanto di un negozio giuridico neutro, la cui eventuale idoneità a produrre effetti positivi o negativi può essere apprezzata soltanto *a posteriori*, alla luce della condotta giuridica concretamente serbata dal procuratore generale.

L'individuazione della persona cui conferire la procura generale in [redacted], d'altra parte, risulta assolutamente coerente con i rapporti intercorrenti tra zio e nipote. Le molteplici testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale hanno consentito di appurare che [redacted] è stato l'unico parente a occuparsi in maniera costante e proattiva della gestione dei tre anziani zii, andando a visitarli assiduamente e organizzando tutta la logistica necessaria al loro benessere, anche con riferimento ai ricoveri e alle cure mediche (coordinandosi con gli amministratori di sostegno di [redacted] in carica *pro tempore*).

Sul punto, d'altro canto, le testimonianze sono assolutamente convergenti e concordi, non consentendo alcun dubbio in proposito.

[redacted] ha dichiarato che la gestione dei tre anziani era stata affidata anzitutto a [redacted] (quale amministratore di sostegno di [redacted]) e a [redacted] (quale nipote che viveva più vicino agli zii all'epoca dei fatti).

[redacted] ha riferito che [redacted] frequentava l'abitazione di montagna dove vivevano i tre anziani e si occupava, in alcune occasioni, di accompagnare gli zii a Milano per visite o cure mediche (nonché, più in generale, degli spostamenti e delle esigenze pratiche degli zii).

Anche [redacted] ha affermato che [redacted] si occupava degli zii, pur non conoscendo i dettagli. La testimone ha inoltre riconosciuto di aver inviato una e-mail all'Avv. [redacted] A, in cui scriveva che lo zio aveva molta fiducia in [redacted].

[redacted] ha ricordato che, quando [redacted] l'aveva presentata a [redacted] come amica della moglie [redacted], l'anziano zio aveva elogiato il nipote («il dottor [redacted] ha detto: "Menomale che c'è il dottor [redacted] che mi è sempre vicino e mi accompagna ovunque"»). Persino [redacted], che nel corso della deposizione non ha risparmiato commenti critici nei confronti dell'odierno imputato [redacted], ha affermato che, dopo la morte di [redacted], [redacted] aveva continuato ad assistere e ad occuparsi dei due anziani, provvedendo alla loro cura e assistenza.

Il testimone ha inoltre riconosciuto che, dal 2013, fu [redacted] ad occuparsi e a prendersi cura dei tre anziani, ormai stabilmente residenti nella casa di [redacted], con frequenza anche settimanale (coordinandosi con gli amministratori di sostegno in carica).

[redacted] ha affermato di aver avuto sempre un rapporto molto stretto con gli zii [redacted] lo, [redacted] e il marito di quest'ultima [redacted]), sin dalla primissima infanzia, vivendo nella villa accanto alla loro e frequentandoli intensamente.

Il prevenuto ha aggiunto di essersi occupato in concreto dell'organizzazione del personale e della logistica familiare «fin quando non è morto zio [redacted]» (avvenuta in data 18.08.2023), ribadendo che nessun cugino l'aveva affiancato in quest'attività e di aver frequentato gli zii con cadenza settimanale.

Con particolare riferimento ai rapporti con [redacted] [redacted] ha ribadito la stretta vicinanza fin dall'infanzia (dovuta anche alla circostanza di essere rimasto prematuramente orfano di entrambi i genitori nel 1995), confermando la centralità del nucleo [redacted] [redacted] nella sua vita («zia [redacted], zio [redacted] e zio [redacted] per me erano il vero riferimento familiare»).

L'imputato ha poi ricordato che, subito dopo la morte [redacted], [redacted] l'aveva chiamato la sera la sera del decesso, chiedendogli aiuto («mi disse: "[redacted], ti prego, adesso sono veramente rimasto solo, aiutami perché ci saranno un sacco di cose e io non sono in grado di gestirle"»).

[redacted] ha dichiarato che [redacted] gli aveva detto di sentirsi solo (in quanto vedovo e senza figli o altri parenti) e che l'unica persona che l'aveva sempre assistito e con cui intratteneva rapporti era [redacted] (nipote della moglie appena deceduta).

Tale rapporto fiduciario e affettivo, intercorrente tra [redacted] e [redacted], ha trovato ulteriori conferme nelle prove documentali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

[redacted], nel verbale di sommarie informazioni datate 12.04.2019 e acquisite agli atti, pur cominciando a dimostrare un certo decadimento cognitivo, è stato categorico nell'affermare che [redacted] era l'unico ad essere sempre stato dalla sua parte.

[redacted] ha affermato che erano stati [redacted] e [redacted] ad occuparsi del personale e della gestione dei tre anziani. La dichiarante ha precisato che [redacted], dal 2013 in poi, era diventato il suo punto di riferimento per la gestione degli anziani e che spesso veniva a fare visita agli zii. La medesima ha affermato che i rapporti tra gli zii e il nipote, per quanto di sua conoscenza, erano positivi, mentre gli altri familiari non si interessavano alla cura e all'assistenza dei tre anziani.

[redacted] ha affermato che – per ogni problema concernente la gestione dei tre anziani – si era rivolta a [redacted] o [redacted]. La dichiarante ha precisato che i rapporti

tra zii e nipote sono sempre stati buoni: nel periodo trascorso a Milano, [redacted] era venuto spesso a pranzare dagli zii; quando [redacted] lo aveva avuto un malore, era stato [redacted] a gestire la situazione e trovare una autista per assicurarsi che [redacted] e [redacted] potessero fare visita al congiunto ricoverato; successivamente, quando gli anziani si erano trasferiti a [redacted], [redacted] aveva fatto loro visita una volta alla settimana. Nessun altro familiare si era mai interessato ai tre anziani.

Il giorno della morte di [redacted], inoltre, [redacted] si era recato presso l'abitazione degli zii e aveva prestato assistenza. [redacted] ha inoltre ricordato che, quella notte, [redacted] aveva richiesto l'aiuto del nipote [redacted] e quest'ultimo gli aveva promesso di assisterlo (così confermando la versione dei fatti resa dall'odierno imputato).

[redacted] ha affermato che, da settembre 2013, dopo il malore che aveva colpito [redacted], il rapporto tra il nipote e gli zii era diventato ancora più stretto; lei stessa era solita rivolgersi a [redacted] per ogni esigenza di salute degli anziani. La dichiarante ha precisato che, dopo il 2013, [redacted] si era occupato di tutte le questioni sanitarie, coordinandosi con l'amministratore di sostegno.

In conclusione, alla luce di tutti gli elementi di prova raccolti e fin qui sintetizzati, deve affermarsi che la procura generale rilasciata da [redacted] avesse un contenuto giuridico neutro e che la scelta di [redacted] quale procuratore generale trovasse un preciso fondamento nel rapporto di profonda fiducia e di affetto reciproco intercorrente tra zio e nipote.

In secondo luogo, con riferimento alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima, l'analisi dovrà essere differenziata, a seconda che si consideri la posizione giuridica di [redacted] ovvero quella di [redacted], ancorché la conclusione finale rimanga la medesima.

Per quanto concerne [redacted], infatti, la rinuncia al legato in sostituzione di legittima ha determinato bensì la perdita dell'usufrutto vitalizio generale sui beni ereditari ma, allo stesso tempo, la possibilità di esperire l'azione di riduzione e così ottenere la piena proprietà del 50% dell'asse ereditario (ex artt. 553 ss. c.c.). In altri termini, con la summenzionata rinuncia, [redacted] ha perso l'usufrutto vitalizio generale su beni stimabili in decine di milioni di euro, ma ha acquisito la possibilità di ottenere – previo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione – la piena proprietà di metà di tale ingente patrimonio (v. testimonianze di [redacted], di [redacted], di [redacted] ed esame di [redacted]).

La razionalità dell'operazione complessiva è stata ben spiegata da [redacted], il quale ha dichiarato che [redacted] sulla base delle disposizioni testamentarie – avrebbe potuto contare su un reddito stimabile in 350.000,00 € lordi annui (da cui detrarre circa il 50% per imposte e tasse e in cui considerare eventuali spese straordinarie). L'imputato ha altresì riferito che [redacted] era preoccupato dei costi e voleva essere sereno economicamente, anche alla luce dei problemi gestori legati a [redacted] e della consapevolezza di non avere altri parenti. Il presumibile reddito netto annuo, pari a 200.000,00 €, infatti, avrebbe potuto essere insufficiente per coprire spese straordinarie per motivi di salute. Tale timore risultava più che fondato, considerato che – quando era stato ricoverato [redacted] – i costi della diaria erano risultati superiori a 2.000,00 € al giorno (con una spesa complessiva pari a 60.000,00 - 80.000,00 €) e che successivamente, quando fu ricoverato [redacted], i costi furono parimenti ingenti (con una spesa complessiva pari a circa 70.000,00 €). Il prevenuto aveva pertanto informato lo zio [redacted] che c'era la possibilità di rinunciare al legato in sostituzione di legittima e ottenere la quota di riserva (pari al 50% del

patrimonio di [REDACTED]) e che questa situazione l'avrebbe reso più sicuro economicamente (potendo contare sulla proprietà di oltre 20 appartamenti).

Tali dichiarazioni, ancorché provenienti dall'imputato, hanno trovato una pluralità di riscontri estrinseci e meritano pertanto un giudizio di piena credibilità soggettiva e di attendibilità oggettiva.

Da un lato, infatti, gli elevatissimi costi derivanti dal ricovero in strutture ospedaliere private, quali quelle usufruite dalla facoltosa famiglia [REDACTED], sono stati confermati da [REDACTED]

Quest'ultima ha rammentato che [REDACTED], a partire dal 2013, era stato ricoverato più volte presso la Clinica Madonnina e che i costi delle degenze e delle cure sanitarie presso la predetta clinica erano risultati molto onerosi (da circa € 15.000,00 per una settimana a circa € 50.000,00 per un mese).

La medesima dichiarante ha poi affermato che, tra il 2014 e il 2018, anche [REDACTED] era stata ricoverata presso la Clinica Madonnina e che, anche in questo caso, i costi erano risultati molto ingente (da un minimo di € 15.000,00 a un massimo di € 50.000,00).

In conclusione, non può affermarsi che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima potesse produrre un effetto giuridico dannoso in capo a [REDACTED]. Al contrario, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che tale rinuncia risultava propedeutica al successivo esperimento dell'azione di riduzione, all'esito della quale [REDACTED] avrebbe potuto esercitare l'azione di rivendicazione di legittima, così ottenendo la piena proprietà di ingenti beni, grazie ai quali vivere serenamente gli ultimi anni della propria esistenza terrena. Con l'esercizio di un diritto attribuitogli dalla legge, pertanto, [REDACTED] avrebbe migliorato la sua situazione economica, acquisendo la piena proprietà di metà del patrimonio della defunta moglie.

Per quanto concerne [REDACTED], invece, deve osservarsi come la quota di legittima costituisca un istituto cardine nel sistema successorio delineato dal codice civile vigente (*ex artt. 536 ss. c.c.*). Con tale meccanismo, infatti, il Legislatore ha inteso assicurare ad alcuni parenti – legati al *de cuius* da vincoli particolarmente pregnanti – una tutela giuridica rafforzata, ponendo contestualmente un limite alla facoltà del testatore di disporre liberamente dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte. Tale tutela è presieduta da un reticolato normativo complesso e, in particolare, dall'azione di riduzione e dall'azione di rivendica della quota di legittima, a prescindere da e anche contro la volontà del *de cuius*. Solo eccezionalmente il Legislatore ha consentito al testatore di incidere sulla quota di legittima, come nel caso di legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall'art. 551 c.c. Anche in tale evenienza, in ogni caso, è assicurata al legatario la facoltà di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima.

Tanto premesso, risulta evidente come [REDACTED] potesse contare effettivamente soltanto sulla quota disponibile dell'asse ereditario della sorella [REDACTED]. L'attribuzione della quota non disponibile, a titolo peraltro di nuda proprietà, risultava subordinata a una scelta discrezionale di [REDACTED] (coniuge della *de cuius*), il quale poteva liberamente scegliere se accettare il legato (così conseguendo l'usufrutto vitalizio generale sui beni ereditari) ovvero rinunciare al medesimo (così acquisendo la facoltà di esercitare dapprima l'azione di riduzione e poi l'azione di rivendica della quota di legittima). L'esercizio di tale diritto non può considerarsi foriero di conseguenze dannose per [REDACTED], il quale mai avrebbe potuto vantare diritti sulla quota indisponibile dell'asse ereditario della sorella, se non nel caso e nella misura in cui [REDACTED] avesse trattenuto il legato in sostituzione di legittima. Peraltro, giova sottolineare come la scelta di [REDACTED] – pur esponendo [REDACTED] all'azione di riduzione – abbia fatto guadagnare al medesimo la piena proprietà del 50% di tutti i beni ereditari di [REDACTED], valutato in decine di milioni, anziché la nuda proprietà dell'intero asse ereditario.

In conclusione, anche con riferimento alla posizione giuridica di [REDACTED], deve essere escluso che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima – effettuata da [REDACTED] – possa avere cagionato un effetto giuridico dannoso, nel senso inteso dalla fattispecie incriminatrice, posto che l'eventuale depauperamento del patrimonio di [REDACTED] derivante dall'esperimento dell'azione di riduzione e poi dall'azione di rivendica della quota di legittima esercitata da [REDACTED] si fonda sull'esercizio di un diritto in capo a quest'ultimo, attribuito dalla normativa in materia di successione testamentaria al coniuge, diritto che deve considerarsi prevalente, come già sopra evidenziato, rispetto alla posizione di altri eredi, nominati con testamento, che abbiano rapporti meno stretti rispetto alla *coniugio*, così risultando viepiù non integrata la fattispecie incriminatrice contestata nel capo d'imputazione.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, da un lato sussistendo il ragionevole dubbio che [REDACTED] non versasse in uno stato di infermità o deficienza psichica al momento della sottoscrizione degli atti *de quibus*, dall'altro non risultando che il compimento di tali atti abbia anche solo astrattamente potuto produrre un effetto giuridico dannoso per [REDACTED] o per [REDACTED], gli odierni imputati devono essere assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

L'assoluzione impone, ai sensi dell'art. 323 c.p.p., la restituzione degli atti in sequestro agli aventi diritto.

Considerata la complessità e la gravità dell'imputazione, unitamente al carico di lavoro già gravante sull'odierno giudicante, si ritiene opportuno indicare in giorni 90 il termine per il deposito della parte motiva della presente sentenza.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

#### **ASSOLVE**

[REDACTED] e [REDACTED] dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 c.p.p.

#### **ORDINA**

la restituzione all'avente diritto degli atti in sequestro.

Visto l'art. 544 co 3 c.p.p.

#### **INDICA**

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza

Milano, 29.09.2025

**IL GIUDICE**

*Dott.ssa Alessandra Mannino*



DEPOSITATA IN DATA 24/12/2025  
LA SENTENZA N 9794 DEL 29/09/2025  
RORRO REBECCA  
24/12/2025 11:05



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 24/12/2025 alle ore 09:33  
ALESSANDRA MANNINO